

Romana Bassi

Il De uno alla luce dell'*Exemplum tractatus de iustitia universalis, sive de fontibus iuris*
di Francis Bacon *



Laboratorio dell'ISPSP, XIII, 2016

Tra i «quattro autori»¹ ai quali Vico si rivolge quali proprie fonti elettive, Francis Bacon si presenta come destinatario dei più entusiastici attestati di ammirazione, così come dei rilievi critici più insistiti². Uno di questi ultimi si rintraccia nella *Vita*, dove si legge che:

Bacone vede tutto il saper umano e divino, che vi era, doversi supplire in ciò che non ha ed emendare in ciò che ha, ma, intorno alle leggi, egli co' suoi canoni non s'innalzò troppo all'universo delle città ed alla scorsa di tutti i tempi né alla distesa di tutte le nazioni³.

Quando si paragoni quest'annotazione ai motivi generici sulla base dei quali Vico afferma di aver selezionato le altre sue fonti, il discorso sembra farsi più particolareggiato. Il riferimento a Bacon è indubbiamente funzionale a esprimere una gradualità nella transizione da Tacito, rappresentativo della dimensione dei fatti storici «sparsi e confusi senza sistema», a Grozio, lodato per la compiutezza del proprio «sistema di un diritto universale»⁴. Questa collocazione intermedia può farlo apparire come il pensatore che aspira a una dimensione sistematica, senza riuscire ad attingerla. Non sfugge comunque il tenore della critica vichiana: al Lord Cancelliere Vico imputa in modo specifico di aver fallito nell'applicare all'ambito giuridico i principi di sviluppo delle conoscenze esposti nel *De augmentis scientiarum*. In quest'opera Bacon aveva realizzato una mappatura di tutto il sapere, comprendente sia le conoscenze già sviluppate sia quelle che devono ancora venire approfondite o perfino delineate nei loro abbozzi. Nel libro ottavo, dedicato alla politica ossia alla “scienza civile”⁵, aveva

* Si ringrazia la Fondazione Cariparo per l'assegnazione di un *Visiting Scholar Grant* che ha consentito il soggiorno di ricerca presso il Warburg Institute (Londra), durante il quale è stata svolta la ricerca su cui questo saggio si basa. Essa s'inquadra nelle attività legate al Progetto strategico EVERE (European and Venetian Renaissance) finanziato dall'Ateneo di Padova.

¹ G. Vico, *Vita scritta da se medesimo* (d'ora in poi *Vita*), in Id., *Opere*, a cura di A. Battistini, Milano, Mondadori, 1990, vol. I, p. 44.

² Le lodi che Vico tributa al pensatore inglese hanno tendenzialmente fatto slittare in secondo piano agli occhi degli interpreti le riserve vichiane. Tra coloro che si sono soffermati sul significato da attribuire a tali critiche, si vedano in particolare P. Rossi, *La religione dei geroglifici e le origini della scrittura*, in Id., *Le sterminate antichità e nuovi saggi vichiani*, Firenze, Nistri Lischi, 1999, pp. 347-386, alle pp. 354-355; R. C. Miner, *Vico. Genealogist of Modernity*, Notre Dame (Indiana), Notre Dame U. P., 2002, pp. 6-9; R. Bassi, “*Rerum naturam vexare*”: *desideri e limiti dell'azione umana sulla natura nella critica di Giambattista Vico al progetto baconiano*, in G. Piaia - G. Zago (a cura di), *Pensiero e formazione. Studi in onore di Giuseppe Micheli*, Padova, Cleup, in corso di pubblicazione.

³ *Vita*, p. 44.

⁴ *Ibid.*

⁵ F. Bacon, *De augmentis scientiarum* (d'ora in poi *DAS*), VIII, 1, in F. Bacon, *Works*, a cura di R. L. Ellis - J. Spedding - D. D. Heath, London, 1857-1859, vol. I, pp. 746-747: «Scientia Civilis tres habet partes, juxta tres societatis actiones summarias; Doctrinam de Conversatione, Doctrinam de Negotiis, et Doctrinam de Imperio sive Republica. Tria siquidem sunt Bona, quae ex Societate Civili homines sibi parere expetunt; solamen contra Solitudinem; adjumentum in Negotiis; et protectio contra Injurias. Suntque istae tres prudentiae plane inter se diversae, et saepenumero disjunctae; Prudentia in Conversando; Prudentia in Negotiando; et Prudentia in

collocato la sezione intitolata *Exemplum tractatus de iustitia universalī, sive de fontibus iuris, in uno titulo, per Aphorismos*⁶ ed è a queste pagine che Vico fa implicitamente riferimento nella *Vita*. Fin dal titolo baconiano, è inequivocabile una certa “aria di famiglia” rispetto alle indagini vichiane.

Secondo le intenzioni dell’autore, lo scritto baconiano orientato a identificare le fonti del diritto valeva a illustrare l’esemplificazione di uno dei *desiderata*⁷ della conoscenza in ambito giuridico, tant’è che l’esposizione vi assume la forma di una raccolta di novantasette aforismi. Questa scelta stilistica si presta a delineare il profilo, ancora sommario, di quelle forme di sapere che mancano di una struttura compiuta, necessitando di un’esposizione che tenga conto dei vuoti da colmare in prospettiva futura⁸. L’*Exemplum tractatus* costituiva pertanto secondo Bacon nulla di più di una consapevole approssimazione rispetto a un’ipotetica trattazione, relativa ai modi in cui avrebbe potuto articolarsi l’indagine sulle fonti del diritto. Non così viene letta da Vico: tra tutte le conoscenze che nel testo enciclopedico del *De Augmentis Scientiarum* erano state avanzate, egli fissa l’attenzione in maniera prioritaria su queste pagine, con il risultato di giudicarle vistosamente inadeguate.

Nonostante sia stato riconosciuto che «diversamente dagli altri, il “terzo autore” ha avuto da parte del Vico un trattamento (per così dire) preferenziale, perché di lui solo troviamo nei testi vichiani tracce evidenti e coincidenze di pensiero, che non possono certo essere casuali»⁹, è in gran parte mancata finora una lettura che, muovendo dal *De uno*, consideri quest’opera alla luce della trattazione baconiana sulle fonti del diritto. Nel confronto che qui si imposta, da un lato non si può prescindere da un’analisi delle critiche formulate da Vico (§ 2), che pongono in luce le prospettive lontane e difficilmente conciliabili alle quali i due autori si ispirano (§ 3), dall’altro lato, entro questo quadro sarà tuttavia possibile rintracciare una serie di spunti che legano le riflessioni vichiane a quelle baconiane. In particolare, si segnalano scelte lessicali e corrispondenze testuali che accomunano i due testi (§ 4): esse non costituiscono un mero dato stilistico, ma tradiscono un’attenzione verso nodi concettuali condivisi. Tra

Gubernando»; tr. it. F. Bacone, *Della dignità e del progresso delle scienze*, in Id., *Opere filosofiche*, a cura di E. De Mas, Bari, Laterza, 1965, vol. II, p. 413.

⁶ F. Bacon, *Exemplum tractatus de iustitia universalī, sive de fontibus iuris* (d’ora in poi ET), in Id., *Works*, cit., vol. I, pp. 803-827; tr. it. F. Bacone, *Opere filosofiche*, cit., pp. 482-506.

⁷ L’*Exemplum tractatus* viene introdotto nel *DAS* (1623) e si configura come un’integrazione rispetto al corrispondente passo dell’*Advancement of Learning* (1605), cfr. F. Bacon, *The Advancement of Learning* (The Oxford Francis Bacon, IV), edited with introduction, notes and commentary by M. Kiernan, Oxford, Oxford U. P., 2000, p. 180: «De prudential legislatorial, sive, de fontibus Iuris».

⁸ Cfr. *DAS*, I, 29 (*Works*, I, p. 460: «alius error [...] est præmatura atque proterva reductio doctrinarum in artes et methodos; quod cum fit, plerumque scientia aut parum aut nihil proficit. Nimirum ut ephēbi, postquam membra et lineamenta corporis ipsorum perfecte efformata sunt, vix amplius crescunt; sic scientia, quamdiu in aphorismos et observationes spargitur, crescere potest et exurgere; sed methodis semel circumscripta et conclusa, expoliri forsan et illustrari aut ad usus humanos edolari potest, non autem porro mole augetur»; tr. it. p. 48).

⁹ E. De Mas, *Vico e Bacone* [1959], in G. Tagliacozzo et alii, *Vico e l’instaurazione delle scienze*, Lecce, Messapica, 1978, p. 73.

questi, la nozione della storicità del diritto (§ 5), il rapporto che intercorre tra legge, occasioni e utilità, riguardo al quale Vico sottolinea la propria insoddisfazione rispetto alla tematizzazione groziana (§ 6), la ricerca di un criterio filologico che consenta di depurare la codificazione giuridica, preoccupazione questa che porta in primo piano il problema dell'origine del diritto, da rintracciarsi nella religione e nella pietà, in modi in cui, tuttavia, l'esercizio della violenza e della forza pure giocano un ruolo non secondario (§ 7), nonché la questione della relazione tra le antiche leggi e le narrazioni mitologiche (§ 8). Mentre nel *De uno* questi problemi convergono nella riflessione sulla nozione di autorità, sul fronte degli studi baconiani si pone la questione se sia dopotutto individuabile una peculiare forma di giusnaturalismo tra le pagine baconiane (§ 9).

1. Tra Bacon e Vico: una premessa metodologica.

Nonostante vi sia chi ha rintracciato in questo *desideratum* baconiano il fattore determinante¹⁰ per cui Vico accoglie Bacon tra le sue fonti privilegiate, è opportuno anticipare che qui non si adotta questa interpretazione neppure come possibile premessa. Una tale lettura verrà anzi apertamente posta in discussione. Non si può invece prescindere dal palese disappunto vichiano espresso nella *Vita* verso l'*Exemplum Tractatus* e peraltro una simile frustrazione pare condivisa, con rarissime eccezioni, dalla maggior parte degli studiosi di Bacon, i quali hanno colto nei suoi scritti giuridici tutt'al più un'occasione mancata¹¹. A fronte di ciò, bisogna quantomeno ammettere che Vico dovette riflettere con attenzione sulle pagine dell'*Exemplum Tractatus* e si potrebbe anche sostenere che, in realtà, contrariamente a quanto quel titolo lasciava sup-

¹⁰ G. Fassò, *I "quattro autori" del Vico. Saggio sulla genesi della Scienza nuova*, Milano, Giuffrè, 1949, p. 22.

¹¹ Cfr. B. McCabe, *Francis Bacon and the Natural Law Tradition*, in «Natural Law Forum», IX, 1964, pp. 111-121, qui alle pp. 113-114: «one can read Bacon's legal writings as a tale of lost opportunities. An appendix to his great *De Augmentis scientiarum*, for example, offers a series of aphorisms entitled *Tractatus de Justitia Universalis sive de Fontibus Juris*; yet the material is disappointing: after a general statement about the nature of legal rights (which, Spedding remarks, is more than anything else Hobbesian in its non recognition of the principle that moral ideas lie at the root of civil rights) Bacon confines his discussion to the severely practical question of the need for certainty in the law – *Legis tantum interest ut certa*. We look for something larger. Beyond the Axioms of natural science stand the final truths, he tells us, the *philosophia prima*; behind the Maxims of law, the *legum leges*, should stand some conception of natural law, but Bacon remains silent about it». Cfr. anche P. Kocher, *Francis Bacon on the Science of Jurisprudence*, in «Journal of History of Ideas», 1957, 18, pp. 3-26; poi in B. Vickers (a cura di), *Essential Articles for the Study of Francis Bacon*, London, Archon Books, 1972, pp. 167-194. Altri hanno preferito prendere atto della «*inopinata inattualità* della dottrina civile del Verulamio» e della «distratta attenzione che è stata per lo più concessa nel corso del Novecento alla filosofia giuridica e politica baconiana» (U. Pagallo, «*Homo homini deus*». Per un'introduzione al pensiero giuridico di Francis Bacon, Padova, CEDAM, 1995, pp. 1-2). Per come rivaluta gli scritti giuridici di Bacon nel quadro della sua riflessione filosofica complessiva, si presenta in netta controtendenza la monografia di D. R. Coquillette, *Francis Bacon*, Edinburgh, Edinburgh U. P., 1992, pubblicata nella collana «Jurists: Profiles in Legal Theory». Si rimanda alla n. 118 per la bibliografia secondaria sugli scritti giuridici baconiani e sul ruolo di questi entro la filosofia baconiana.

porre, il testo baconiano fosse orientato non tanto a individuare le fonti del diritto, quanto a tratteggiare le linee di una sua potenziale riforma¹², stilata alla luce delle difficoltà alle quali essa sarebbe stata chiamata a dare risposta e senza dimenticare i fini ai quali avrebbe dovuto tendere. Per queste stesse ragioni, tuttavia, tale impianto non poteva mancare di apparire a Vico come un frammentario, e a suo modo singolare, catalogo sull’interpretazione delle leggi, dominato da spunti problematici, rilievi critici, difficoltà e segnalazioni di incongruenze.

L’ipotesi che la lettura di questo scritto, per quanto dichiaratamente deludente, abbia influenzato la riflessione vichiana induce a puntare innanzitutto l’attenzione sulle critiche formulate da Vico verso il Bacon che non solo si occupa di questioni giuridiche ma se ne fa anche teorizzatore. Inoltre, consente di presentare una schematica lettura in parallelo, che fa dialogare il *De uno* con l’*Exemplum Tractatus* attraverso una selezione di punti chiave, con l’obiettivo di confrontare i temi comuni e gli aspetti condivisi, anche qualora questi vengano presentati dai due pensatori attraverso prospettive assai distanti. Ci si propone di mostrare pertanto come Vico, ricorrendo a quegli elementi che aveva trovato delineati nell’*Exemplum Tractatus*, li muti di segno nel *De uno* e li riorganizzi in un discorso dal carattere unitario. Per comprendere meglio l’operazione che egli conduce appare indispensabile cercare di capire come egli legga gli aforismi baconiani e cosa ne ricavi, fino a che punto li tenga a mente, quali spunti eventualmente ne tragga e in che modi se ne serva per articolare le proprie riflessioni, infine che reinterpretazioni introduca rispetto agli elementi trattati da Bacon.

Una lettura in parallelo, del resto, è funzionale soprattutto a tracciare un quadro che consenta di misurare le distanze, al di là dei motivi di affinità che si possano rinvenire. Infatti, imbastire un discorso intorno a quelli che appaiono come “temi comuni” non significa affatto che su di essi Bacon e Vico concordino, serve semmai a comparare i modi e il tenore delle loro posizioni. Si può fin da ora ipotizzare che dalla delusione Vico impari qualcosa, scorgendo nell’impostazione baconiana la radice di un problema, la cui risposta egli elabora nel *De uno*. Egli potrebbe aver trovato nell’*Exemplum Tractatus* ancor più che un interrogativo, un indizio di domanda, nient’affatto bene articolata, e il problema che Vico vi coglie potrebbe perfino non essere immediatamente identificabile con i modi con cui invece Bacon vi ragionava in quelle stesse pagine. Se da un lato Vico non può accogliere la proposta baconiana di *expurgatio legum* come soluzione ai propri interrogativi, dall’altro gli aforismi baconiani raccolgono un grappolo di elementi problematici, in cui la prima difficoltà si pone riguardo ai modi delle loro correlazioni interne. Mentre tale questione si presenta nell’opera baconiana in una forma, non solo irrisolta, ma finanche sfuocata, Vico ridefinisce il problema nel farlo proprio, si assume la responsabilità di presentarne una soluzione e lo ricomprende, collocandolo quale ele-

¹² Si veda in partic. *ivi*, pp. 282-283: «no contemporary Continental humanist or English civilian ever proposed a juristic method and a law reform project that even began to approach the thoroughness and insight of Bacon’s, particularly in relation to case law. And none, with the exception of Bodin, could approach him as a philosopher».

mento di articolazione unitaria del *De uno*. È possibile che Vico ritrovi tra le pagine baconiane lo spunto che lo orienta verso l'individuazione di un criterio per la filologia delle leggi e delle favole antiche, e che esso tradisca questa lontana origine baconiana¹³. Una ricognizione così condotta, necessariamente in forma schematica, intende soprattutto esaminare possibili nessi ed elementi di distanza, centrando l'attenzione su come emergano plessi di problemi affini, che pure Bacon e Vico collocano in contesti concettuali assai diversi, nei quali la risposta vichiana si comprende meglio quando si ponga in relazione e se ne colga il valore di reazione al *desideratum* baconiano.

Per quanto sia innegabile che il testo di Bacon non rappresenti la soluzione di cui Vico è alla ricerca¹⁴, quegli aforismi forniscono tuttavia un inquadramento della questione del diritto in un modo tale che la loro influenza pare agire tanto più efficacemente e in modi tanto meno palesi, quanto più Vico ne resta profondamente insoddisfatto. La lettura vichiana dell'*Exemplum Tractatus* si presenta allora come un peculiare catalizzatore: induce Vico, con una modalità che non si potrebbe certo definire di assimilazione, ma che è sostanzialmente di rifiuto, a elaborare proprie autonome soluzioni a quei problemi che non trovano là, non solo una soddisfacente risposta, ma neppure adeguata considerazione. Nel processo di elaborazione del *Diritto universale*, Vico, da lettore agonistico¹⁵, deve prima riscrivere implicitamente¹⁶ il deludente *desideratum* baconiano sulle fonti del diritto, per potersi poi rivolgere al *De iure belli ac pacis* di Grozio. Che poi neppure il suo «quarto autore» vada esente dai modi di questa lettura agonistica e si trovi a essere interpellato con un «quid in Grotio desideretur»¹⁷ getta ulteriore luce sulla considerazione che «a Vico il *diritto naturale* antico e moderno non offrì soluzioni ma problemi che egli esaminò e riformulò da filosofo»¹⁸. Sulle modalità di queste «riformulazioni» vichiane derivanti dall'*Exemplum tractatus*, si va qui a ragionare.

¹³ Riguardo ai peculiari modi in cui agisce l'influenza baconiana nell'opera di Vico, si veda in partic. De Mas, *Vico e Bacon*, cit., pp. 66-71.

¹⁴ Pur nel generale accordo su questo aspetto, si vedano, per le diverse interpretazioni che ne offrono, Fassò, *I "quattro autori" del Vico*, cit., pp. 117-126; De Mas, *Vico e Bacon*, cit., p. 29, e G. Giarrizzo, *La politica di Vico*, in Id., *Vico. La politica e la storia*, Napoli, Guida, 1981, pp. 53-123, in partic. alle pp. 85-86 (già pubblicato in «Il Pensiero politico», I, 1968, 3, pp. 321-385 e nel numero monografico a cura di F. Tessitore *Giambattista Vico nel terzo centenario della nascita*, in «Quaderni contemporanei», II, 1968, pp. 63-134).

¹⁵ Cfr. A. Battistini, *Vico lettore agonistico*, in «Studi di estetica», XIX, 1991, 3-4, pp. 249-259; Id., *Vico as Agonistic Lector*, in «New Vico Studies», XII, 1994, pp. 32-46; Id., *Intertestualità e "angoscia dell'influenza". Vico lettore agonistico*, in Id., *La sapienza retorica di Giambattista Vico*, Milano, Guerini, 1995, pp. 115-138.

¹⁶ Per la verità, ciò non avviene solo implicitamente, come si vedrà meglio con riferimento alle *Correzioni, Miglioramenti, ed Aggiunte Terze* alla *Sn30*.

¹⁷ *De constantia iurisprudentis* (d'ora in poi *De const.*), in G. Vico, *Opere giuridiche*, introduzione di N. Badaloni, a cura di P. Cristofolini, Firenze, Sansoni, 1974, p. 677. Cfr. anche Id., *Correzioni, Miglioramenti e Aggiunte terze* (d'ora in poi CMA3), in Id., *La scienza nuova 1730* (d'ora in poi *Sn30*), a cura di P. Cristofolini, con la collaborazione di M. Sanna, Napoli, Guida, 2004, p. 494.

¹⁸ F. Lomonaco, *Da Grozio a Vico: il "diritto naturale delle genti"*, in G. Cantillo - A. Donise (a cura di), *Etica e politica: modelli a confronto*, Napoli, Guida, 2011, pp. 23-46, alla p. 23.

2. Le critiche di Vico alla filosofia giuridica di Bacon.

Una preliminare difficoltà, volendo collocare Bacon nel quadro della riflessione vichiana del *Diritto universale*, deriva dalla constatazione che in quest'opera Vico accenna al «magnus Verulamius» in due soli passi, nessuno dei quali peraltro ricorre nel *De uno*. I due riferimenti¹⁹, inoltre, sono legati a temi e a testi baconiani estranei all'*Exemplum Tractatus*, al punto che questa potrebbe apparire quasi una lettura dimenticata da Vico. Inevitabilmente, dunque, nel redarre la bibliografia delle fonti esplicite del *DU*, Cuntreri²⁰ rimanda per le opere baconiane esclusivamente al *De sapientia veterum*. I rimandi all'*Exemplum Tractatus* emergono infatti in altre opere vichiane: nella *Vita*, come s'è anticipato, e, come si vedrà, nelle *CMA3*. In entrambi questi casi poi i rilievi esposti da Vico sono apertamente critici, e ciò costituisce la radice di un ulteriore ordine di difficoltà.

Prendere le mosse dal tenore di queste critiche, per poter comprendere con che occhi Vico legga l'*Exemplum tractatus*, conduce facilmente a giudicare la «meschina prova data dall'Inglese»²¹ come fonte della "delusione" vichiana. La censura vichiana, tuttavia, si articola in termini precisi:

intorno alle leggi egli [Bacon] co' suoi canoni non s'innalzò troppo all'universo delle città ed alla scorsa di tutti i tempi né alla distesa di tutte le nazioni²².

Si tratta di una critica che pare incardinarsi attorno ad un unico asse: Vico registra del titolo baconiano l'aspirazione all'universalità nella conoscenza del diritto e la coglie come tensione verso l'elaborazione della verità filosofica in ambito giuridico. Rispetto a questo intento dichiarato, tuttavia, egli non può che prendere atto di come l'esposizione baconiana risulti insoddisfacente, e ciò accade, sembrerebbe di capire, perché essa non riesce a districarsi dal livello del certo. Il *verum* del diritto naturale, pur «eterno nella sua idea»²³ e da intendersi nella sua universalità, andrebbe rinvenuto secondo Vico nella varietà e molteplicità di modi in cui il diritto stesso viene a declinarsi, secondo tre dimensioni che articolano una conoscenza unitaria, pur distinguendosi in relazione a prospettiva diverse. Pertanto l'orizzonte non può essere circoscritto, ma deve estendersi innanzitutto all'«universo delle città», tenendo a mente che Vico con quest'espressione²⁴ fa riferimento alla sfera della conservazione privata dei po-

¹⁹ *De const.*, p. 415 e *Dissertatio De Homero eiusque utroque poemate*, p. 867. Entrambi i passi richiamano *desiderata* baconiani, nel primo caso con riferimento alla compilazione di un dizionario delle eleganze di ogni lingua e nel secondo caso riguardo al tentativo di estrarre dai miti la sapienza degli antichi, in virtù del quale Bacon si pone in linea di continuità con Platone: «Quare a Platone ad nostra usque tempora (namque id est unum ex magni Verulamii desiderii conatibusque) veterum sapientiam ex poetarum fabulis eruere flagrantissime, sed irritum omnium voto, desideratum».

²⁰ A. Cuntreri, *Bibliografia delle fonti del Diritto universale*, in «Bollettino del Centro di studi vichiani», XLV, 2015, pp. 191-217, p. 194.

²¹ Fassò, *I "quattro autori" del Vico*, cit., p. 124.

²² *Vita*, p. 44.

²³ *Sn25*, § 20.

²⁴ Cfr. *Sn25*, § 22: «il diritto naturale introdotto privatamente nelle città deve essere stato pur quello che avvezzò e dispose i popoli perché, alle occasioni poi di conoscersi tra loro le na-

poli, in contrapposizione alla conservazione dell'intero genere umano. Inoltre può venir attinto attraverso la «scorsa di tutti i tempi», quando l'universalità è traguardata attraverso il piano diacronico del dinamismo storico. Infine va rintracciata nella «distesa di tutte le nazioni», il che significa considerare l'aspetto della grandezza dei popoli e delle civiltà, intesa in un'accezione non certo solo limitata al dato banalmente spaziale-geografico²⁵, fino ad arrivare a includervi l'intero genere umano.

La conclusione che «quell'*exemplum* era piuttosto misera cosa e prometteva assai più di quanto mantenesse»²⁶ del resto non è comunque strettamente legata solo alla valutazione del testo baconiano articolata da Vico, ma riflette la discrasia tra il titolo e la trattazione sviluppata da Bacon. Il titolo stesso dell'*Exemplum tractatus* si illumina di nuovi significati quando venga considerato in un'ottica vichiana alla luce del problema del rapporto tra certo e vero. Il ruolo dell'*Exemplum* si presta a rimandare alla sfera della filologia e della specificità del certo, mentre il riferimento al *Tractatus* si legge come aspirazione a una conoscenza filosofica universalmente vera, riflettendo così una incoerenza nelle pagine baconiane che doveva apparire evidente a Vico. La coppia *tractatus/exemplum* sembra riprodurre, senza tuttavia riuscire a comporla, la tensione della conversione tra certo e vero. E nonostante quel titolo, che suona programmatico e di fatto cela una proposta di riforma, la portata delle pagine baconiane riguardo all'universalità del diritto appare difficilmente individuabile, e tale dovette apparire anche a Vico²⁷.

Per sua stessa ammissione, Bacon vorrebbe aspirare a scrivere una «legge delle leggi»²⁸ (*legum leges*). Tuttavia, come emerge anche dalle obiezioni vichiane, finisce invece per raccogliere una scelta di annotazioni tecniche, interpretative e procedurali, le quali mancano l'obiettivo, ribadito da Bacon nella scelta del titolo, di innalzarsi a livello dell'individuazione di principi universali. Se il pro-

zioni, si ritrovassero avere un senso comune senza che altra sapesse nulla dell'altra, onde dassero e ricevessero leggi conformi a tutta la loro umana natura». Tra gli errori che nella *Sn25* vengono imputati a Grozio, Selden e Pufendorf si rileva nuovamente questa incapacità di fissare l'attenzione su questo aspetto: «il terzo ed ultimo comune errore è che essi trattano del diritto natural delle genti assai meno che per metà, poiché nulla ragionano di quello che appartiene alla conservazione privatamente de' popoli, e ragionano solamente di quello che riguarda in comune la conservazione di tutto il genere umano» (*ibidem*).

²⁵ Cfr. ad esempio *Sn44*, § 345, in cui questa triplicità di dimensioni torna a essere confermata: «il lettore pruoverà un divin piacere, in questo corpo mortale, di contemplare nelle divine idee questo mondo di nazioni per tutta la distesa de' loro luoghi, tempi e varietà». Del resto, spesso nella scrittura vichiana, le due dimensioni della «distesa» e della «durata» vanno congiunte (cfr. *Sn25*, «Dedica» e § 395) e alla connozione di «distesa» nell'accezione di «ampiezza» e di «estensività» (cfr. *ivi*, § 202) sembra non essere alieno anche il senso che lascia intravedere il riferimento all'elemento della grandezza in senso morale dei popoli (cfr. ad esempio *ivi*, § 281: «ma in distesa incomparabilmente più ampia di quella de' greci, e quasi infinita, il popolo di Dio, per la di lui unità e verità, la qual è pur una, divise il mondo della nazioni tra ebrei e genti»).

²⁶ Fassò, I «quattro autori» del Vico, cit., p. 124.

²⁷ De Mas, *Vico e Bacone*, cit., p. 29.

²⁸ *ET*, aph. 6 (*Works*, cit., I p. 805; tr. it. p. 483). Il sintagma richiama alla mente un altro importante titolo baconiano, l'opera *Sylva sylvarum*.

blema di Vico è cogliere come conciliare certo e vero da un lato, equità e giustizia dall'altro, nell'*Exemplum tractatus*, a fronte di un titolo che pare mirare al vero, si ritrovano una serie di «canoni» che si mantengono entro la sfera del certo, senza che si riesca a capire in che termini e con che modalità Bacon potesse pensare la relazione tra gli uni e l'altro. Bacon non aveva mancato d'altronde di richiamare l'attenzione su questo aspetto fondamentale, nelle righe che introducono la raccolta di aforismi, dichiarando la propria intenzione «di risalire alle sorgenti della giustizia e della utilità pubblica, e di portare nelle singole parti del diritto il carattere e l'idea della giustizia (*Character quidam et Idea Justitiae*), per poter poi commisurare ad essa le leggi particolari dei regni e delle repubbliche, onde emendarle e migliorarle»²⁹. Quando si intendano quelle sorgenti in un senso storicamente connotato, allora si può intravedere dietro queste parole il senso che doveva cogliervi Vico, il quale assumeva su di sé come aspirazione della propria ricerca di una vita l'individuazione delle forme in cui l'idea del vero e del giusto si declinano nel tempo storico in conformità con le modificazioni della natura umana. Certo Vico depura il discorso baconiano dalle venature di una dogmaticità prescrittiva. E doveva sembrargli questo dell'*Exemplum tractatus* un incomprensibile caso di strabismo: pur mirando al vero, Bacon dimostrava di non riuscire a sollevare l'occhio dal certo, restringendo di fatto ulteriormente la propria visione al diritto consuetudinario caratteristico della tradizione inglese. Se la critica vichiana fosse tutta articolata entro questi termini, tuttavia, non si capirebbe per quale ragione altrove Vico ritenga invece di definire Bacon «*Filosofo*, e non *Filologo*»³⁰.

3. *Quali desiderata per la giurisprudenza?*

Fin da una prima lettura, emerge che i due testi adottano prospettive diverse, si occupano di questioni distinte o, quando trattano temi simili, assumono posizioni discordanti, se non addirittura contrapposte. I motivi di distanza emergono chiaramente anche dall'analisi della struttura dell'*Exemplum Tractatus*: dopo un proemio articolato in sette aforismi, Bacon affronta quello che ritiene costituire l'aspetto cruciale, vale a dire la questione del primo requisito della pratica legislativa: la sua certezza³¹. Avendo fissato quest'obiettivo, si diffonde sul problema dei casi omessi dalla legge e affronta la questione della legittimità di ricorrere all'analogia al fine dell'estensione delle leggi. Ciò lo conduce a discutere del ruolo degli esempi nel quadro del diritto consuetudinario e ad articolare il problema dell'oscurità e del cumulo delle leggi. Scaturisce così la pro-

²⁹ *DAS*, VIII, 3; *Works* cit., I, p. 803; tr. it. p. 481; «id nunc agatur, ut Fontes Justitiae et Utilitatis Publicae petantur, et in singulis Juris partibus Character quidam et Idea Justitiae exhibeatur, ad quam particularium regnorum et rerumpublicarum leges probare, atque inde emendationem moliri, quisque cui hoc cordi erit et curae possit».

³⁰ *CMA3*, p. 450.

³¹ *ET*, «Titulus I: De prima dignitate legum, ut sint certae»; *Works*, I, p. 805; tr. it., p. 483. Sul diverso significato che il termine «dignità» assume in Bacon e in Vico, cfr. De Mas, *Vico e Bacon*, cit., p. 45.

posta di un nuovo digesto³², che avrebbe, tra le altre finalità, quella di evitare le incertezze interpretative. Con quest'intento, Bacon si sofferma a lungo sui cinque modi individuati al fine di «enucleare il diritto e di togliere l'ambiguità»³³.

Del resto, anche limitandosi al solo confronto dei due titoli, mentre le indicazioni baconiane si presentano orientate a cogliere le molteplici fonti del diritto («de fontibus iuris») con l'obiettivo di «risalire alle sorgenti della giustizia»³⁴, Vico contrappone implicitamente a questa pluralità la nozione dell'unicità del principio del diritto universale («De universi iuris uno principio et fine uno») e tratta del «verum fons omnis iuris naturalis»³⁵. Pur mosso dall'intento di riflettere sulla giustizia universale, Bacon si ritrova in realtà subito a ragionare sulla triplice sorgente dell'ingiustizia³⁶, così come essa si configura entro la sfera del diritto privato, mentre Vico ricomprende la questione della giustizia nella più vasta sfera dell'equità. Che Bacon manchi di cogliere la dimensione dell'universalità si rende evidente per come egli subordina immediatamente il discorso sulla legge all'elemento della lotta tra fazioni contrapposte³⁷. Quando si consideri che Vico tiene invece presente l'elemento dell'uguaglianza, affatto latitante nel discorso baconiano, si comprende come esso consenta a Vico di inquadrare la mera opposizione tra fazioni (che egli tratta alla luce del diritto delle genti maggiori e delle genti minori) ponendo in rapporto tra loro il percorso storico della giustizia e il processo del riconoscimento politico dell'uguaglianza.

Oltre ai motivi espliciti di distanza, vanno rilevate anche quelle affinità che pur svolgono ruoli assai diversi nelle due opere. Bacon insiste affinché la legge sia certa: tra la nozione di certezza baconiana e il certo così come esso viene concepito da Vico intercorre tuttavia una profonda differenza. Entrambi intendono la nozione della certezza della legge nei termini della sua letteralità e tuttavia Bacon coglie in essa la finalità ultima a cui la pratica legislativa deve idealmente ispirarsi. Egli riconosce come forma di garanzia la non ambiguità della legge e si spinge a ritenerne auspicabile una modalità interpretativa non priva di rigidità. Impostando il discorso sul piano dell'equità naturale³⁸, ovvero dell'«equità eterna e universale»³⁹ (*aequum naturale, sive aequum aeternum bonum*) e riservando il certo alla sfera dell'equità civile, Vico è assai lontano da questa posizione e a questo riguardo è indicativa la diversa modalità con cui entrambi

³² Ivi, «De novis Digestis Legum», aph. 59-64; *Works*, I, pp. 817-818; tr. it., pp. 496-497.

³³ Ivi, aph. 72-92; *Works*, I, pp. 820-825; tr. it., pp. 499-504.

³⁴ *DAS*, VIII, 3; *Works*, I, p. 803; tr. it., p. 481.

³⁵ G. Vico, *De uno universi iuris principio et fine uno* (d'ora in poi *De uno*), in Id., *Opere giuridiche*, cit., cap. LV, p. 71.

³⁶ *ET*, Aph. 1; *Works*, I, p. 803; tr. it., p. 482.

³⁷ Ivi, Aph. 2; *Works*, I, p. 804; tr. it., p. 482: «se [...] accade che quelli che una legge mette in pericolo siano più numerosi e più potenti di quelli che essa protegge, allora una fazione dissolve la legge, come spesso si vede accadere».

³⁸ *De uno*, capp. XLVII e CLXXXIX. Vico poteva trovare una convinta ripresa del principio aristotelico dell'equità anche nel trattato di J. L. Vives, *Aedes legum* (1520), cfr. C. G. Noreña, *Vives: The Passions of the Soul, The Third Book of De Anima et Vita*, Lewiston, Mellen, 1990, p. III.

³⁹ *De uno*, cap. CLXXXVII [10]; tr. it., p. 288.

si richiamano al regolo lesbio⁴⁰. Bacon aveva messo in guardia dall'«usare una forma troppo concisa e affettata per accrescere l'importanza e l'autorità della legge, specialmente ai giorni nostri, per timore che essa divenga la regola degli architetti di Lesbo (*ne forte sit lex instar Regulae Lesbiae*). Si deve scrivere in stile medio e preferire locuzioni generali e ben definite, le quali, senza specificare minuziosamente i casi che abbracciano, non lascino incertezza su quelli che escludono»⁴¹. Facendo propria la lezione aristotelica⁴², Vico invece anticipa fin dalle prime righe del *De uno* l'importanza di «accomodare ingegnosamente il diritto ai fatti»⁴³, articolando una visione della giurisprudenza alla quale contribuiscono la filosofia quale conoscenza dei principi universali da un lato e la storia quale sfera dei comportamenti particolari dall'altro. Quando poi egli delinea la contrapposizione tra il regolo ferreo proprio della giurisprudenza degli antichi⁴⁴ e una giurisprudenza benigna⁴⁵, il cui strumento è la *formula naturae* di varroniana memoria, il regolo lesbio viene a presentarsi come un termine di paragone ideale, «per la sua capacità di adattarsi ai corpi, e non di far sì che i corpi si adattino ad esso, realizzando così lo scopo di ricondurre a equità tutte le inique utilità»⁴⁶.

Alla luce di questi aspetti, Vico può imputare a Bacon nella *Vita* di non essere riuscito ad innalzare la riflessione sul diritto su un piano di universalità, quando poi nelle *CMA3* lo accusa invece di essere filosofo e non filologo, manifestando un'incoerenza che si rivela solo apparente. Mentre Bacon muove dal problema di quali siano le fonti del diritto (che Vico può intendere nel duplice

⁴⁰ Sul *topos* del regolo lesbio in Vico vedi in particolare G. Giarrizzo, "*Equitas*" e "*Prudentia*", *storia di un topos vichiano*, in «Bollettino del Centro di studi vichiani», VII, 1977, pp. 5-30 e M. Vaglio, *Truth and Authority in Vico's Universal Law*, New York, New York U. P., 1999, p. 129, n. 25.

⁴¹ *ET*, aph. 67; *Works*, I, p. 819; tr. it., p. 498. Fassò fa peraltro notare come Bacon richiami in questo modo una posizione già sostenuta da Polibio.

⁴² Aristotele, *Etica nicomachea*, V, 10, 1137b. Ma cfr. anche la ripresa del tema del regolo lesbio in Erasmo, *Adagia*, 493 (I, V 93: «Lesbia regula dicitur, quoties præpostere non ad rationem factum, sed ratio ad factum accommodatur et cum lex moribus applicatur, non mores ad legem emendantur aut quoties princeps se populi moribus accommodat, cum contra conveniat plebem ad principis arbitrium vitam instituire, si modo princeps ipse ad honesti regulam ac scopum respiciat») e in Bodin, *De Republica*, VI, 6.

⁴³ *De uno*, «De opera proloquium» [2]; tr. it., p. 22: «La filosofia ricerca le cagioni necessarie delle cose; la storia ci fa conoscere i vari e successivi voleri; adunque tre sono le parti che concorrono a costituire la giurisprudenza: la filosofia, la storia, ed una certa arte di accomodare ingegnosamente il diritto ai fatti (*iurisprudentia universa coalescit ex partibus tribus: philosophia, historia et quadam propria arte iuris ad facta accomodandi*)». Cfr. anche ivi, cap. CLXXXI, tr. it., p. 262: «iurisconsulti antiqui, non, ut nostri, leges ad facta, sed ad leges facta accommodabant».

⁴⁴ Ivi, cap. CLXXVII; tr. it., p. 258. Cfr. *Sn44*, § 321.

⁴⁵ Ivi, cap. CLXXXVIII; tr. it., p. 288. Cfr. *Sn44*, §§ 326-327.

⁴⁶ Ivi, cap. CLXXXVII; tr. nostra; cfr. Vico, *Opere giuridiche*, cit., p. 289: «nullas formulas verborum sed formulam mentis, non certum sed verum, non aequum civile sed aequum naturale, sive aequum aeternum bonum [...] atque ad eam [formulam naturae], tanquam ad regulam lesbiam, quae se ad corpora, non ad se corpora dirigit, aequat omnes iniquas utilitates: quare omnibus caussis benigna adest». Cfr. *De nostri temporis studiorum ratione. Prima redazione inedita dal ms. XIII B 55 della Bibl. Naz. di Napoli. Indici e ristampa anastatica dell'edizione Napoli 1709*, Firenze, Olschki, 2000, XI, pp. 87-88 della ristampa anastatica, alle pp. 420-421.

senso di una ricerca delle origini storiche o di un'indagine sui fondamenti metafisici), finisce poi per discutere del diritto in termini che restano astratti: ipostatizza un aspetto della dimensione storica del diritto, quale è l'imperativo della sua certezza, per elevarlo a criterio della giustizia universale, ma così facendo scivola inavvertitamente su un piano che diventa prescrittivo. Anche per questa ragione dunque egli si qualifica pienamente agli occhi di Vico come filosofo, tuttavia paradossalmente, un filosofo che manca di cogliere l'universale per non essere riuscito a fornire alle sue riflessioni una buona base filologica. Per il padre del metodo induttivo parrebbe trattarsi di un caso di cattiva induzione basato su una troppo scarsa raccolta iniziale di dati, da cui vengono tratte quelle che a Vico dovevano apparire conclusioni poco meditate.

A Bacon, che non può realizzare la convergenza di filologia e filosofia in quanto pare difettargli un'adeguata considerazione per la dimensione della storicità, Vico finisce poi per rimproverare d'altro lato anche che egli «non seppe nemmeno *desiderare*»⁴⁷, gettando così un'ombra sul motivo per cui invece Bacon viene in genere lodato da Vico, ovvero per la capacità di indicare i *desiderata* della conoscenza. L'accusa che Vico rivolge a Bacon dunque non è solo di non essere riuscito a presentare le soluzioni appropriate al problema posto dalla conoscenza del diritto, ma, in modo assai più radicale, di non aver saputo individuare la direzione verso la quale questa conoscenza avrebbe dovuto venire indirizzata, ovvero quello che avrebbe dovuto essere l'autentico *desideratum* dell'*Exemplum tractatus*. Se poi si va a vedere in cosa consisterebbe tale *desideratum* trasfigurato in senso vichiano, si trova uno sconcertante auspicio che, a differenza di tutti i *desiderata* baconiani, non è orientato verso un ipotetico, e talora velleitario, futuro sviluppo di una forma di conoscenza, bensì riguarda un'inattingibile restituzione di un passato e di un'origine definitivamente perduti. Se i *desiderata* baconiani tendono a suonare profetici, quello vichiano tradisce invece un'eco nostalgica:

Per le quali cagioni tutte s'intenda che *guasto* hanno essi [Triboniano, Teofilo e Doro-teo] dato alla *Giurisprudenza Romana* con irreparabil danno, avendo fatti in *minutissimi brani i libri de' Romani Giureconsulti*; i quali se avessero lasciati *interi tutti uniti in un Corpo*, altra testimonianza, che *marmi*, e *medaglie* arebbon'avuto i *Filologi*, altri *lumi* i *Filosofi*, per iscuoprire *quelli* le *Romane Antichità*, e *questi* la *Natura di questo Mondo di Nazioni*: lo che *Bacone da Verulamio*, tra perchè fu *Filosofo*, e non *Filologo*, e perchè gl'*Inghilesi* nulla o poco curarono la *Romana Giurisprudenza*, non seppe nemmeno *desiderare*: e que'pochi *Canon*i, che dà dintorno alla *Scienza delle Leggi* nel suo aureo Libro de *Augmentis Scientiarum*, non hanno nè l'nerbo, nè l'fondo, c'hanno gli altri *disiderj*, e *discoverte*, delle quali si adorna il suo *Novus Orbis Scientiarum*⁴⁸.

⁴⁷ *Sn30*, p. 450. Si vedano i commenti a questo passo in Fassò, *I "quattro autori" del Vico*, cit., p. 121 e in F. Nicolini, *Commento storico alla seconda scienza nuova*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1978, vol. II, p. 173: «per altro, il filosofo inglese, lungi dal desiderare un'impossibile restituzione degli scritti dei giureconsulti romani, pone anzi l'esigenza d'un nuovo e molto più breve *Digesto* epurato dalle leggi troppo antiche, dalle contraddizioni, dalle ripetizioni, dalle prolissità e via enumerando».

⁴⁸ *Sn30*, p. 450.

Il riferimento alla «scienza delle leggi» rappresenta forse il modo con cui Vico ribattezza l'espressione baconiana «leges legum». Mentre da un lato questo *desideratum* vichiano sembra addirittura più chimerico di quelli per cui Bacon viene accusato nell'*incipit* del *De ratione* di coltivare desideri infiniti e impossibili, dall'altro lato bisogna notare che c'è tuttavia un aspetto dell'*Exemplum tractatus* che cerca di fornire una risposta al problema del rapporto tra il diritto e la storia, e il *desideratum* vichiano va compreso alla luce della proposta che Bacon aveva avanzato, come si vedrà meglio al § 6. Dopo avere enucleato alcuni tra gli elementi che marcano la distanza tra il testo baconiano e quello vichiano, è tempo di passare a considerare quali aspetti di convergenza si possano rinvenire tra i due testi, al fine di ricostruire i frammenti di un dialogo non esplicitato.

4. *Uti oratorem, philosophum et iurisconsultum: a chi spetta discutere della legge?*

Se muoviamo da una considerazione dei parallelismi testuali, va rilevato come entrambi i testi siano introdotti da passi in cui gli autori forniscono prove a garanzia della loro capacità di trattare l'argomento in maniera adeguata. La patina retorica e l'evidente finalità persuasiva che spinge entrambi gli autori a presentare a questo punto le loro credenziali non devono tuttavia oscurare la sottostante preoccupazione per un fondamentale snodo concettuale che li accomuna. Facendo mostra di riportare la lode tributatagli da Gaetano Argentio, Vico si presenta al lettore con una trattazione nella quale vanta di aver saputo coniugare le doti dell'oratore, del filosofo e del giureconsulto⁴⁹. In questo modo, oltre a delineare di sé un profilo che si pone al crocevia di una pluralità disciplinare e la ricomponere entro un'unità metodologica, egli anticipa fin dall'apertura la messa in questione dei rapporti che intrattengono tra loro retorica, filosofia e giurisprudenza. L'intento che dichiara di perseguire assume pertanto un'articolazione che si presenta anch'essa in forma tripartita e nella quale a ciascuna disciplina è assegnato un ruolo in relazione alle altre: innanzitutto, ricomprendendo la retorica nella filologia, Vico considera quest'ultima in funzione della filosofia (*ut philologiam philosophiam submitterem*), quindi ricorre «alla rigorosa bilancia della filosofia»⁵⁰, per poter da ultimo stabilire con metodo filosofico i principi che stanno a fondamento della giurisprudenza. Se da un lato la filologia è dunque posta in subordine alla filosofia, dall'altro lato la giurisprudenza si rivela dipendente da una fondazione filosofica. Vico riformula qui il problema affrontato da Platone nel dialogo del *Politico*, ove la questione dei rapporti tra retorica, giurisprudenza e politica⁵¹ era stata articolata facendo di

⁴⁹ *De uno*, «De opera proloquium»; tr. it., p. 20: «Caietanus Argentius [...] id iudicium palam omnibus protulit: me super eo argumento disseruisse uti oratorem, philosophum et iurisconsultum oportebat. Quo nullum sane aliud evenire mihi optatius operat, namque ea ipsa tria omnino praestare conatus eram, ut philologiam, qua pratores ornantur maxime, philosophiae submitterem, eiusque severa trutina expenderem, eaque ratione iurisprudentiae principia statuinarem».

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Platone, *Politico*, 304d-305d.

quest'ultima la scienza regia alla quale le altre sono subordinate. Per cogliere appieno le implicazioni della riformulazione vichiana, tuttavia, è utile tenere presente il corrispondente passo baconiano, viceversa non si comprenderebbe, né perché Vico introduca con tanta forza il vincolo a una fondazione filosofica, né che destino si trovi ad avere la scienza regia della politica, che sembra scomparsa dal suo discorso.

Anche Bacon, infatti, non diversamente da Vico, aveva legato la questione dei rapporti di subordinazione tra le discipline all'implicita domanda su chi si trovi nella posizione idonea per poter discutere della legge. In questo caso, tuttavia, la posizione baconiana aveva introdotto un atteggiamento di fondamentale sospetto verso il contributo che è lecito aspettarsi dalla filosofia: «delle leggi hanno trattato i filosofi e i giuristi. I filosofi propongono molte cose belle, ma lontane dalla pratica (*multa dictu pulchra, sed ab usu remota*)»⁵². Del resto, non minore era l'insoddisfazione mostrata verso l'opera dei giuristi, i quali «per rimanere ligi in tutto e per tutto alle leggi della loro patria, e anche di quelle del diritto romano, e del papa, non hanno avuto l'ardire di pronunciarsi liberamente, ma hanno parlato quasi sotto un vincolo superiore»⁵³. Se tanto la filosofia quanto la giurisprudenza uscivano squalificate da questo approccio dicotomico che contrapponeva alla teoria pura la pratica altrettanto pura, il problema posto nei termini di a chi spetti pronunciarsi in merito alla sistemazione delle leggi finiva per trovare in Bacon un'eco della risoluzione platonica, visto che tale responsabilità veniva demandata a politici e uomini di Stato (*viros civiles*). La specificazione che solo costoro «conoscono quello che la società richiede, quale sia il bene del popolo, che cosa siano l'equità naturale, il costume delle nazioni (*gentium mores*), e le diverse forme degli Stati» è alla base della scelta baconiana di riconoscere ai politici la capacità di «parlare delle leggi, secondo i principi e i dettami tanto dell'equità naturale quanto della politica»⁵⁴.

Quella di Vico è pertanto anche una implicita risposta che reagisce all'impostazione presentata da Bacon. Nel momento in cui Vico, attraverso la propria opera, delinea di sé un autoritratto come filosofo, giureconsulto e oratore, in cui riconcilia in unità entro lo sguardo onnicomprensivo della filosofia la sua formazione giuridica da un lato e la sua attività come docente di retorica dall'altro, egli sta in realtà anche cercando di ricomporre la frattura che Bacon aveva introdotto. Questa ricomposizione avviene ricollocando la filosofia al centro del discorso sul diritto, mentre Bacon nella trattazione delle leggi aveva individuato nella politica il luogo della mediazione tra la tensione ideale della filosofia da un lato, e la pratica della giurisprudenza dall'altro. Del resto, al di là

⁵² *DAS*, VIII, 3; *Works*, cit., I, p. 803; tr. it. p. 481.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*: «certe cognitio ista ad viros civiles proprie spectat; qui optime norunt quid ferat societas humana, quid salus populi, quid aequitas naturalis, quid gentium mores, quid rerum-publicarum formae diversae; ideoque possint de Legibus, ex principiis et praeceptis tam aequitas naturalis quam politices, decernere». Sulla necessità di articolare una visione complessiva che tenga conto tanto di *mores* quanto di *leges* cfr. *De uno*, capp. CXLII-CXLIII (tr. it., p. 175): «summa iuris civilis divisio in mores ac leges [...] mores et leges iuris naturae interpretamenta».

della disputa sulla priorità delle conoscenze che devono essere chiamate in causa, anche dalle pagine baconiane emergeva un autoritratto da parte dell'autore. Egli intendeva presentarsi come portatore di una sapienza politica, che collocava nel punto di convergenza e di superamento dell'astrazione filosofica da un lato e della prassi giuridica dall'altro, con ciò rivendicando per sé il ruolo di chi, per competenza professionale, è legittimato a trattare di questioni giuridiche. Si tratta di un'immagine di sé che Bacon costruisce nei propri scritti e alla quale Vico attinge al momento di tessere l'elogio nella *Vita*⁵⁵. Se è certo improprio pensare che Bacon si ponga agli occhi di Vico come una sintesi⁵⁶ tra Platone e Tacito, è d'altra parte indubbio che egli si presenti sotto il segno della conciliazione di istanze contrapposte, nei panni di «raro filosofo» da un lato e di «gran ministro di stato» dall'altro. Ciò spiega le oscillazioni a cui va soggetto il giudizio che Vico esprime su di lui, ove si affiancano alle aperte lodi, il sottile biasimo per non essere riuscito a innalzarsi oltre i canoni della procedura giuridica da un lato e l'accusa di essere filosofo e non filologo, avendo perduto il riferimento alla prassi, dall'altro. Si comprende così come Vico imprima la propria cifra ermeneutica sulla questione di quali discipline debbano contribuire alla riflessione sul diritto universale. Dietro alla posizione che nel suo discorso viene ad assumere la retorica reinterpretata nel segno della filologia si intravede il ruolo della politica alla quale Bacon aveva assegnato una posizione di preminenza che, nella prospettiva vichiana, risulta scalzata in favore della filosofia.

5. La dimensione storica della legge.

Nei canoni baconiani dell'*Exemplum tractatus* si rinviene un'acuta rivendicazione della dimensione storica del diritto⁵⁷, frutto anche di una messa in questione della legittimità del *Digesto* di Triboniano: «sarebbe desiderabile che questa restaurazione delle leggi (*Legum Instauratio*) si facesse in tempi migliori di quelli precedenti, dei quali si vogliono emendare gli atti e le opere; in tempi di maggiore cultura e conoscenza. Ciò che non si può dire per la codificazione di Giustiniano»⁵⁸. Questa critica, che ritorna insistente anche nelle opere vichiane, nel

⁵⁵ *Vita*, p. 30: «Quando finalmente venne a lui in notizia Francesco Bacone signor di Verulamio, uomo ugualmente d'incomparabile sapienza e volgare e riposta, siccome quello che fu insieme un uomo universale in dottrina ed in pratica, come raro filosofo e gran ministro di stato dell'Inghilterra. E, lasciando da parte stare gli altri suoi libri, nelle cui materie ebbe forse pari e migliori, in quelli *De augmentis scientiarum* l'apprese tanto che, come Platone è il principe del sapere de' greci e un Tacito non hanno i greci, così un Bacone manca ed a' latini ed a' greci; che un sol uom vedesse quanto vi manchi nel mondo delle lettere che si dovrebbe ritrovare e promuovere, ed in ciò che vi ha, di quanti e quali difetti sia egli necessario emendarsi; né per affezione o di particolar professione o di propria setta, a riserva di poche cose che offendono la cattolica religione, faccia a tutte le scienze giustizia, e a tutte col consiglio che ciascuna conferisca del suo nella somma che costituisca l'universal repubblica delle lettere».

⁵⁶ Fassò, *I "quattro autori" del Vico*, cit., p. 123: «che cosa stia a rappresentare nella storia del pensiero del Vico l'autore Grozio è evidente [...] ma non è ancora chiaro ciò che, in quella storia, significhi l'autore Bacone. Esso rappresenta assai probabilmente un momento intermedio: quello dell'esigenza della sintesi, non ancora però soddisfatta».

⁵⁷ *ET*, aph. 59-78; *Works*, I, pp. 817-822; tr. it. pp. 496-500.

⁵⁸ Ivi, aph. 64; *Works*, I, p. 818; tr. it. p. 497.

discorso svolto da Bacon costituisce la premessa dalla quale scaturisce la proposta di stesura di una nuova raccolta delle leggi (*de novis Digestis Legum*). In conformità con il sistema di diritto consuetudinario, essa dovrebbe essere integrata anche da una raccolta dei giudizi e per il loro ordinamento Bacon richiede che non si prescindano dall'esame della contestualizzazione storica. La nozione baconiana di storicità del diritto, tuttavia, non può venir attinta come un dato acquisito dal quale muovere: essa si presenta come frutto di un'opera di restituzione e come tentativo di recupero che presuppone, per la sua riuscita, una piena consapevolezza della dimensione filologica che vi è sottesa. Se Vico può concordare sulla diagnosi baconiana di una carenza di senso storico che ha viziato la sistemazione del diritto giustiniano⁵⁹, certo egli dissente sulla soluzione prefigurata da Bacon. Un'operazione di questo tipo doveva apparire a Vico inattuabile, al punto da fargli ribattere nelle *CMA3* che tanto sarebbe valso augurarsi di poter attuare un ripristino senza filtri o intermediazioni dell'origine storica del diritto. Si tratta di vedere un po' più accuratamente in che modi Bacon aveva auspicato che si operasse un recupero filologicamente consapevole della dimensione storica del diritto.

Dopo aver stabilito che «il fine a cui tende la legge e al quale indirizza le sue disposizioni e sanzioni non è altro che la felicità del cittadino [*ut cives feliciter degant*]⁶⁰, Bacon mostra di guardare alle leggi come a «strumenti e nervi»⁶¹ che agiscono in vista del raggiungimento di tale scopo. Nel fluire del tempo storico e nei naufragi⁶² ai quali vanno incontro le grandi civiltà, Bacon attribuisce alle leggi la funzione di garanzia di una condizione politica di relativa stabilità e ricorre alla metafora dell'ancoraggio per chiarire che, così come «i giudizi sono le àncore delle leggi [...] le leggi sono le àncore dello Stato»⁶³. È in questo contesto che sposta dunque l'attenzione sul metodo con cui vanno predisposte le raccolte dei giudizi e, cercando un modo per evitare i danni dell'impianto sovrastorico fornito dal *Digesto* e dal *Codice* di Giustiniano, prescrive che «i giudizi siano trascritti in ordine cronologico [*in ordine et serie temporis digerito*], non sistematicamente e secondo i vari argomenti [*non per methodum et titulos*]⁶⁴. Che tuttavia non si tratti di un mero principio di ordinamento cronologico viene chiarito subito dopo, perché «questa raccolta deve essere infatti la descrizione storica delle leggi [*sunt enim scripta ejusmodi tanquam historiae aut narrationes legum*]: e non basta la conoscenza dell'atto, ma occorre anche quella del tempo in cui fu emanato, per poter giudicare della saggezza di un giudice»⁶⁵. Si tratta di una sto-

⁵⁹ L'adesione vichiana a questa prospettiva può esplicitarsi solo a patto che la tesi baconiana venga sterilizzata dalle occasionali bordate anti-papiste che prendono di mira la giurisprudenza romana. Cfr. ad esempio *DAS*, VIII, 3; *Works*, I, p. 803; tr. it., p. 481: «Jurisconsulti autem, suae quisque patriae legum, vel etiam Romanarum aut Pontificiarum, placitis obnoxii et addicti, iudicio sincero non utuntur» e *Vita*, p. 30.

⁶⁰ *ET*, aph. 5; *Works*, I, p. 805; tr. it., p. 483.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Cfr. P. Rossi, *Naufragi senza spettatore. L'idea di progresso*, Bologna, Il Mulino, 1995.

⁶³ *ET*, aph. 73; *Works*, I, p. 821; tr. it., p. 500.

⁶⁴ *Ivi*, aph. 76; *ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

ricizzazione del diritto⁶⁶ che si colloca specularmente rispetto a una nozione di diritto naturale, che come tale si vuole astorico.

Bacon manca di far riferimento al diritto naturale e si mantiene aderente ai principi del diritto consuetudinario, utilizzando il riferimento alla variabile storica per motivare la demarcazione tra *common law* e *statut law*: «nella formazione di questo nuovo Digesto bisogna scegliere e mettere da parte quelle leggi che sono accolte come diritto comune, e che durano da tempo immemorabile (*quae tanquam immemorales sunt in origine sua*); e dall'altra quelle disposizioni che di tanto in tanto vengono aggiunte (*de tempore in tempus superaddita*)»⁶⁷. Forse un po' sorprendentemente, per chi associ la sua figura di pensatore alle invettive contro il principio d'autorità e contro una malintesa idea di antichità quale fonte di conoscenza, in questi aforismi egli aderisce all'assunto che nell'ambito del diritto gli aspetti dell'autorità e dell'antichità rivestono ruoli fondamentali e si presentano con un legame di reciproca dipendenza. Sulla base di queste ragioni, pertanto, la restaurazione del diritto che egli ha in mente prevede di calare le leggi entro una struttura nuova (*structura nova*), ordinata in senso storico⁶⁸ e rivolta a una finalità conservativa, che si manifesta nella volontà di restare fedeli alle «parole delle leggi antiche e delle vecchie raccolte»⁶⁹. Lo scrupolo di mantenersi aderente alla fedeltà formulaica non appare dovuto a un'istanza di natura stilistica, ma trova la sua giustificazione nella consapevolezza di natura filologica che «nel diritto non si bada tanto allo stile e al modo di scrivere, quanto alla autorità, e l'antico è il migliore patrocinatore dell'autorità»⁷⁰. Alla luce di questo principio, che vede intrinsecamente connesse antichità e autorità, Bacon non mancherà poi di cadere in contraddizione quando affronti il problema del ruolo delle favole antiche nel diritto⁷¹.

Questa prospettiva di tipo storico, sulla base della quale Bacon considera il diritto e ne propone una risistemazione, è stata definita di natura del tutto eccezionale⁷², quando venga collocata nel panorama dell'epoca, sia che si ponga

⁶⁶ Cfr. *De ratione*, XI.

⁶⁷ *ET*, aph. 61; *Works*, I, p. 817; tr. it, p. 496. Bacon nota come la distinzione tra diritto comune e disposizioni statutarie replichi quella operata da Triboniano nel *Digesto* e nel *Codice*.

⁶⁸ *Ivi*, aph. 63; *Works*, I, p. 818; tr. it, p. 497: «non sarà fuor di luogo tenere presente i successivi mutamenti intervenuti nelle leggi antiche». Cfr. aph. 64, *ivi*: «non può riuscir bene l'opera di smembramento e di ricomposizione della produzione di un'età più saggia e più colta di quella in cui quest'opera è compiuta. Ma spesso si rende necessario quello che non sempre è bene fare».

⁶⁹ *Ivi*, aph. 62; *Works*, I, p. 818; tr. it, p. 497.

⁷⁰ *Ibid.*: «in huiusmodi Legum Regeneratione atque structura nova, veterum legum atque librorum legis verba prorsus et textum retinet [...] In legibus, non tam stilus et descriptio, quam Autoritas, et hujus patronus Antiquitas, spectanda est».

⁷¹ Cfr. *infra*, § 8.

⁷² Coquille, *Francis Bacon*, cit., p. 282: «This historical perspective was utterly lacking both from the Roman law and the previous English abridgements. For this extraordinary historical perspective, Bacon may, indeed, be indebted to the Continental humanists of the Renaissance, including Jacques Cujas (1522-1590); Guillaume Budé (1467-1540); François Hotman (1524-1590); and Jean Bodin (1530-1590). Much of Bacon's language in *De augmentis*, urging critical examination of both old statutes and cases in light of historical context, reflected the earlier

attenzione all'orizzonte britannico o al più vasto ambito continentale. Due aspetti in particolare colpiscono chi legga questi aforismi ponendoli idealmente in linea con l'approdo vichiano: da un lato il ruolo attribuito all'aspetto storico-filologico si presta a diventare potenziale criterio guida di ordinamento e assume rilevanza in questo senso, per quanto mai in forme compiute, anche in altre opere baconiane che Vico tiene ben presenti, nella fattispecie nel *De sapientia veterum*. D'altro lato l'enfasi per una riforma del diritto che riconduca le *leges legum* alle *historiae aut narrationes legum* rivela la possibilità di cogliere nelle leggi non solo i riflessi e le tracce lasciate dai cambiamenti storici, ma anche di rivolgersi ad esse come strumenti di conoscenza, in virtù delle narrazioni e delle storie che possono palesare a chi abbia la capacità di interpretarle.

6. *Tra occasioni e cause della legge: il ruolo delle utilità nella storia.*

Tra i rimproveri che Vico rivolge indifferentemente agli scettici, a Epicuro, a Machiavelli, a Hobbes, a Spinoza e a Bayle c'è quello di non aver saputo distinguere tra cause e occasioni. Si tratta di un aspetto sul quale egli si sofferma tanto nella *Sinopsi* quanto nel *De uno*. Muovendo dalla constatazione che costoro «non avvertirono che altro sono le cagioni, altro le occasioni delle cose»⁷³, egli delinea una proposta interpretativa centrata sulla loro distinzione: «l'utilità è occasione per la quale si desti nella mente dell'uomo l'idea dell'uguaglianza, che è la cagione eterna del giusto»⁷⁴. La differenza tra cause e occasioni è argomentata alla luce del loro diverso rapporto con la dimensione temporale: «le utilità cangiarsi, ma l'uguaglianza di quelle [cause] esser eterna»⁷⁵, pertanto le occasioni appaiono contingenti, mentre le cause sono necessarie. In questa, che potrebbe caratterizzarsi come una giustapposizione radicale, il ruolo delle utilità agisce da cerniera e vale a trasformare una potenziale contrapposizione in quella che Vico può cogliere invece in una prospettiva di gradualità, che rinviene nelle occasioni un antecedente cronologico delle cause tale da poter condurre verso il riconoscimento dei principi eterni di giustizia e di uguaglianza. Egli si perita di esplicitare che si tratta di un'anteriorità che non può essere logica «non potendo il temporale esser cagione dell'eterno, né il corpo produrre l'astratto»⁷⁶.

Nel *De uno*, il rimprovero di aver mancato di cogliere la distinzione tra cause e occasioni viene esteso anche a Grozio⁷⁷ e il problema che Vico dibatte ri-

arguments of the French humanists against Bartolism in the sixteenth century, and their revolt against the slavish acceptance of Roman law outside its proper historical context. Bacon had at least a passing acquaintance with their writings, and even more familiarity with English civilians, such as Sir Thomas Smith (1513-1577) and Alberico Gentili (1552-1608), who took up the humanist cause in England».

⁷³ G. Vico, *Sinopsi del Diritto universale* (d'ora in poi *Sin.*), in Id., *Opere giuridiche* cit., p. 6.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *De uno*, cap. XLVI [1]; tr. it., p. 61: «occasio autem caussa non est: quod Hugo Grotius in hac disputatione, cuius est cardo, non vidit. Non igitur utilitas fuit mater iuris et societatis humanae, sive ea sit necessitas, sive metus, sive indigentia, ut Epicuro, Macchiavello, Hobbesio, Spinosae, Baylaeo adlubet: sed occasio fuit, per quam homines, natura sociales et originis vitio

guarda l'individuazione della causa del diritto, che non può venir identificata nella sfera delle utilità, le quali costituiscono tutt'al più occasioni per l'emergere del diritto e propriamente possono rappresentare modalità più o meno oneste con cui può manifestarsi tanto la disuguaglianza, quanto l'uguaglianza e la giustizia. Vico conclude pertanto che «l'utilità è occasione, l'onestà è causa del diritto e dell'umana società»⁷⁸ e per illustrare il punto si avvale dell'analogia con il rapporto che intercorre tra il corpo e la mente, «siccome il corpo non è la causa, ma l'occasione per cui nella mente viene a promuoversi l'idea del vero, parimenti l'utilità corporale non è la causa, bensì l'occasione che viene a eccitare nell'animo umano la volontà del giusto»⁷⁹. Dall'identificazione delle utilità con la sfera della corporeità, Vico fa derivare l'assimilazione a una dimensione temporale che egli qualifica come *fluxa*, a indicarne l'intrinseca labilità: «l'utilità del corpo, per essere del corpo, è cosa che svanisce e non dura, ma è eterna l'onestà, per essere sua essenza l'eterna verità, la mente»⁸⁰. In questi passi, dedicati alle occasioni, è insistente il ricorso vichiano alla metafora del fluire del tempo, che ricorda da vicino gli accenti baconiani⁸¹ di un flusso del tempo che minaccia di farsi naufragio⁸² della memoria e della passato. La distinzione tra occasioni e cause scaturisce dalla contrapposizione tra l'incostante caducità delle vicissitudini umane e la verità costante di ciò che è eterno.

Nonostante Vico non espliciti attraverso quali percorsi egli elabori la distinzione tra cause e occasioni con riferimento alla formazione delle leggi, può essere utile tenere presente che, proprio in connessione con questo aspetto, nell'*Exemplum Tractatus* Bacon aveva introdotto la nozione di occasione. Fin dal secondo aforisma della sezione proemiale, l'utilità era stata connessa all'ingiustizia quale uno degli aspetti fondamentali del diritto privato: «questo è il fondamento del diritto privato: chi commette ingiustizia, ricava o un profitto (*uti-*

divisi, infirmi et indigi ad colendam societatem, sive adeo ad celebrandam suam socialem naturam raperentur».

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Ivi, cap. XLVI [3]; tr. it., p. 60.

⁸⁰ Ivi, cap. XLVI [1]; tr. it., p. 60: «Utilitas corporis, quia corporis, fluxa; honestas autem aeterna, quia aeterno vero constat». Cfr. anche Ivi, *Lemmata* III [*De opera proloquium*, 35]; Vico, *Opere giuridiche*, cit., p. 37: «Occasiones non esse causas rerum. Corpora autem et quae sunt corporis, uti sensus, esse occasiones, per quas aeternae rerum ideae in mentibus excitentur. At fluxa, uti corpora et quae sunt corporis, uti sensus, quid aeternum supra corpus gignere non posse, prae cuius vera ignoratione homines in Deum ingratos agere. Qui, quia, prae summa sua bonitate, ad quamvis sensus occasionem, tam temporis, tam exprompte, tanta praesentia, ideam rei, quae extrinsecus sensum movet, mentibus exhibet, res, quae sunt summe diversae, idem putant, et fluxa aeternis, ac vere maria coelo miscent».

⁸¹ Cfr. F. Bacon, *De sapientia veterum*, *Works*, cit., VI, «XI. Orpheus sive philosophia», p. 722: «Neque ita multo post (si huiusmodi furores continuentur) literae etiam et Philosophia certissime discerpitur: adeo ut fragmenta tantum ejus in paucis locis, tanquam naufragii tabulae, inveniantur, et barbara tempora ingruant; Heliconis aquis sub terra mersis; donec debita rebus vicissitudine, non iisdem fortasse locis, sed apud alias nationes erumpant et emanent». Cfr. P. Rossi, *Il passato, la memoria, l'oblio*, Bologna, Il Mulino, 1991, pp. 96-102.

⁸² Cfr. F. Bacon, *Essays*, «Of Vicissitude of Things», in Id., *The Oxford Francis Bacon*, XV, *The Essays or Counsels, Civill and Morall*, a cura di M. Kiernan, Oxford, Oxford U. P., 1985, pp. 172-176.

litatem) o un piacere»⁸³. Oltre a questo, che è poco più di uno spunto, tuttavia, nel quindicesimo aforisma, mentre Bacon riflette sulla formazione delle leggi, tale processo è posto in relazione alle circostanze occasionali. Queste si connotano per il loro carattere contingente, in quanto «quelle disposizioni che sono chiaramente legate a una circostanza momentanea, e che sono nate da quelle occasioni che allora avevano grande importanza per lo Stato, una volta cessata la circostanza che le ha fatte sorgere, è già molto se si possono mantenere nei casi che regolano espressamente; ma sarebbe fuori luogo volerle applicare anche in minima parte ai casi omessi»⁸⁴. L'espressione baconiana «mutata ratione temporum» si può trovare riformulata nella vichiana «setta dei tempi»⁸⁵, ove pure il riferimento resta legato alla giurisprudenza romana. Pertanto mentre Bacon utilizza il richiamo alla dimensione storica, nelle sue occasioni e utilità, arrestandosi a una considerazione evemenenziale della disposizione legislativa (*Temporis Leges*), Vico ne trae spunto per ragionare su di essa alla luce della convergenza di *verum* e *certum* da un lato e di *verum* e *aequum* dall'altro, «facendo (almeno a partire dal peccato) della utilità e necessità le condizioni iniziali (*occasiones*) di ogni successivo possibile sviluppo razionale»⁸⁶.

7. La violenza della legge.

Il primo degli aforismi dell'*Exemplum tractatus* si apre nel segno della contrapposizione tra *lex* e *vis*: «nella società civile impera o la legge o la forza (*aut Lex aut Vis valet*)»⁸⁷. Sembrerebbe trattarsi di un'opzione reciprocamente esclusiva, se non fosse che Bacon immediatamente mostra le forme in cui i poli di questa antinomia invece si contaminano. Egli puntualizza come ci sia «anche la forza che ha l'apparenza della legge, e la legge che sembra tutelare la forza più che l'equità del diritto»⁸⁸. La conclusione che ne trae indica che «la sorgente dell'ingiustizia è dunque di tre specie: la forza pura e semplice, l'inganno che finge di valersi della legge, l'oppressione (*acerbitas*) della legge stessa»⁸⁹. Se pure egli sembra individuare qui una specie di casistica forse ancora priva di ordine, è la stessa struttura espositiva a rendere d'altra parte lecito il dubbio che la modalità di

⁸³ *ET*, aph. 2; *Works*, I, p. 803; tr. it., p. 482 («firmamentum Juris Privati tale est. Qui injuriam facit, re utilitatem aut voluptatem capit»).

⁸⁴ *Ivi*, aph. 15; *Works*, I, p. 807; tr. it., p. 485 («Statuta quae manifesto *Temporis Leges* fuere atque ex occasionibus reipublicae tunc invalescentibus natae, mutata ratione temporum, satis habent si se in propriis casibus sustinere possint; praeposterum autem esset, si ad casus omissos ullo modo traherentur»).

⁸⁵ Cfr. ad esempio *Sn44*, §§ 915 e 975. L'espressione fornisce il titolo alla sezione undicesima del libro quarto, a differenza dei titoli delle sezioni precedenti dello stesso libro, che fanno tutte riferimento a «tre spezie» per denotare la scansione tripartita dei momenti della storia ideale eterna.

⁸⁶ N. Badaloni, *Sul vichiano diritto delle genti*, in Vico, *Opere giuridiche*, cit., pp. XV-XLI, alla p. XXXIX.

⁸⁷ *ET*, aph. 1; *Works*, I, p. 803; tr. it., p. 482.

⁸⁸ *Ibid.*: «est autem et vis quaedam legem simulans, et lex nonnulla magis vim sapiens quam aequitatem juris».

⁸⁹ *Ibid.*

interferenza tra *vis* e *lex* si presti altrettanto bene a venir letta come una processualità graduale. In quel caso essa implicherebbe un dinamismo in grado di connettere e spiegare il passaggio dalla forza pura e semplice (*vis mera*) fino all’approdo alla legge, ancorché considerata nelle sue forme dotate di asprezza, perché ancora non pienamente mature⁹⁰. Mostrare le commistioni e gli snaturamenti della forza e della legge, i modi in cui si realizza l’incontro del principio razionale-universale della legge con gli aspetti particolari-sensibili della forza interpretata come fonte di ingiustizia, pertanto giudicata nella sua forma priva di giustificazione e nella sua radice violenta, doveva presentarsi come un discorso che trovava Vico, sempre interessato a esplorare i modi dell’autorità, particolarmente attento e ricettivo.

Quello che in Bacon resta uno spunto in buona parte implicito e forse solo vagamente intuito, si presta ad accomodare interpretazioni ardite, quando venga posto a confronto con i paralleli passi vichiani. Vico infatti si avventura a immaginare forme di *lex iustae violentiae*, che si presenta già come evoluzione di una *lex iustae libidinis*, rispetto alla quale, tuttavia, il discrimine appare quanto meno vago. Secondo la scansione dell’ordine ontogenetico, alla «sfrenata intemperanza»⁹¹ degli appetiti fa seguito la violenza, su cui si innestano la fantasia e le risorse dell’ingegno, per accedere finalmente alla ragione. Lo sviluppo filogenetico, che si modella su questo medesimo schema, si declina anche nelle forme assunte dal diritto naturale: esso pertanto

al suo comparire [...] ci appare come la consecrazione della legale intemperanza e della legale violenza; quindi lo vediamo rimanere involuto nelle favole che figuravano l’antica legale violenza; e finalmente, condotte le leggi alla lor perfezione, esso si manifesta con aperta ragione e generosa verità⁹².

Se si tiene conto della *Simopsi*, la legge della violenza caratterizza l’autorità di ragione nella fase monastica, ovvero nella condizione *ex lege* di solitudine dell’umanità, che Vico reinterpreta alla luce delle testimonianze storiche secondo le quali «non rispose falso Brenno ai romani: che la prima legge che nacque al mondo fu [legge] della violenza – ma lasciò il più importante – che sia dettata da una natura migliore»⁹³.

⁹⁰ Mentre Bacon aveva fatto riferimento all’elemento dell’*acerbitas ipsius legis* si può forse cercare di ricostruire come Vico poteva interpretare tale nozione, tenendo a mente l’uso vichiano del sintagma «imature, atque acerbe» in *De rat.*, cit., p. 21 dell’anastatica, alla p. 387. In quel contesto, esso rimanda peraltro all’ambito dei processi legati alla fantasia e all’adolescenza.

⁹¹ *De uno*, cap. CCXIX; tr. it., p. 338 («Iura pro humanae vitae corruptae ordine nata – Cur prima in terris effrenis libido? Deinde violentia? Tum phantasiae et ingenii vis? Demum ratio? – Mira iuris naturalis historia»).

⁹² *Ibid.* («ita ius natural primum lege iustae, ut ita dicam, libidinis iustaeque violentiae ortum, deinde quibusdam iustae violentiae fabulis inductum, tandem ratione aperta et generosa veritate perfectum extaret»).

⁹³ *Sim.*, p. 7: «il primo è il ius della violenza privata nello stato ex lege». Cfr. anche *De uno*, cap. XCVIII-XCIX, tr. it., p. 110: «la prima giuridica autorità avuta dall’uomo nella solitudine, può esser nominata “monastica” o “solitaria” [...] per tale sua monastica autorità, l’uomo

Mentre l'intento di Bacon pare rivolto a offrire, entro un assetto assiomatico e astorico, una spiegazione di come si origini l'ingiustizia, con l'obiettivo di poterne estirpare le cause o almeno limitare le condizioni da cui essa scaturisce, l'aspetto della violenza della legge si ritrova in Vico in termini che fanno perno sulla storicizzazione del diritto, secondo forme che illustrano una gradualità in cui i poli contrapposti della legge e della violenza valgono invece a delineare una progressione che consente di cogliere un andamento teleologicamente orientato e storicamente ordinato. Certo Bacon poteva individuare dietro l'apparente opposizione di *lex* e *vis* i molteplici modi delle loro mutue commistioni, che Vico sarà in grado di distendere entro le maglie di una scansione storica ordinata. Tuttavia, forse un po' paradossalmente, Bacon mancava di vedere come un'analogia modale interpretativa avrebbe potuto applicarsi anche alla polarità entro cui egli inquadra la tensione tra legge e antiche favole della legge. Il discorso vichiano estenderà quella stessa chiave di lettura, centrata sulle reciproche contaminazioni che rendono ragione del dinamismo storico, fino a includere nell'«antica giurisprudenza», qualificata come «severa poesia»⁹⁴, tanto le *fictiones iuris* quanto le favole della legge.

8. *Le antiche favole della legge e la proposta baconiana di expurgatio legum.*

Vico opera una serie di slittamenti tematici quando passa dall'analisi del rapporto tra violenza e legge, alla formalizzazione simbolica della violenza attraverso il ricorso alla *fictio iuris*⁹⁵, e poi alle antiche favole⁹⁶ considerate come modalità espressiva originaria e propria della legge, per approdare infine al più vasto discorso relativo al rapporto tra mitologia, poesia e diritto⁹⁷. Dal suo punto di vista, a differenza di quanto riteneva Bacon, questa stretta concatenazione si consolidava nel quadro della necessità storica, suggerendo così che si trattasse di elementi da collocare in uno stretto nesso di contiguità e da comprendere, pertanto, entro una condivisa cornice interpretativa. Per questi motivi, Vico doveva registrare la scarsa coerenza mostrata da Bacon, il quale se da un lato aveva colto le forme in cui *vis* e *lex* possono fondersi e confondersi, dall'altro lato, posto di fronte alle *fictiones iuris* e alle antiche favole della legge, non solo

divien sovrano nella solitudine; e quando, assalito, gli bisogna proteggere la persona, conscio della preminenza avuta sovra l'assalitore, per superarlo nel sentimento della giustizia (*quia aggressori iustitia praestat*), lo uccide in ciò esercitando un diritto di superiorità o di sovranità».

⁹⁴ *Sn44*, § 1037.

⁹⁵ *Sin.*, p. 14: «da necessità della forza passò in necessità di civil ragione e restarono certe immagini delle vere violenze [...] e questo dice essere quelle che Giustiniano chiama, nel Proemio delle *Instituzioni*, “antiqui iuris fabulas”» (cfr. anche i passi paralleli: *De uno*, cap. CLXXXII, 1 e 2 (tr. it., p. 262); *Sn25*, § 365; *Sn44*, § 1037). Per una recente analisi della nozione di *fictio iuris* si veda S. Sini, *Le finte persone del serio poema: sull'antropologia vichiana della “letteratura”*, in «Educação e Filosofia», XXVIII, 2014, pp. 93-114.

⁹⁶ *De uno*, cap. CCXX (tr. it., p. 338): «per iuris fabulas vitae verum excussum»; *De uno*, cap. CLXXXII (tr. it., p. 262): «Per eas ipsas fictiones et fabulas, iuris naturalis verum erumpebat».

⁹⁷ *Sin.*, p. 7: «si dice mancare i principi a tutta la storia profana, perché si sono ignorati i veri principi della poesia, che esso [Vico] pruova essere la prima storia de' gentili, e però dover lei essere la fiaccola del ius delle genti».

mancava di coglierne la relazione con la legge, ma sembrava perfino dimenticare di aver enunciato che «l'antico è il migliore patrocinatore dell'autorità»⁹⁸ e che «è irragionevole giudicare una parte della legge, senza conoscere il tutto»⁹⁹, anche alla luce di un'interpretazione del dinamismo storico secondo il quale lo sguardo con cui ci si rivolge agli antichi si trova ad essere rovesciato, quando si accetti la considerazione, peraltro condivisa da Vico, che quanto «per il tempo sembra antico, rispetto al presente, è estremamente nuovo per il mutamento e la difformità»¹⁰⁰.

Espungere le favole antiche¹⁰¹ costituiva, a giudizio di Bacon, la prima operazione necessaria in vista di un «Nuovo Digesto», che egli prospettava come «opus heroicum»¹⁰² idealmente affidato ai posteri. Ritenendo che le antiche leggi avessero smarrito l'autorità per effetto del tempo, egli giudicava la maggior parte di esse «inutili e superficiali»¹⁰³. Nel latino baconiano, il sintagma «inania et frivola» applicato alle favole antiche si presenta a un tempo come calco di matrice erasmiana e si rivela omologo antonimico delle favole vichiane, qualificate come «vere e severe istorie». Per la verità, era stato Bacon stesso, nell'epistola dedicatoria dell'*Instauratio magna*, a rivendicare la nozione di una storia naturale e sperimentale «veram et severam»¹⁰⁴. Indipendentemente da ciò, si può ipotizzare che Bacon con l'*Exemplum tractatus* contribuisca a porre sotto gli occhi di Vico la questione riguardante il ruolo che le favole antiche rivestono nel diritto, e collateralmente i modi in cui vada compresa la storicità del diritto nel suo rapportarsi con il principio universale della giustizia.

Non era certo una novità che alle «favole antiche delle leggi» si facesse riferimento nelle *Istituzioni* giustiniane. In Bacon, tuttavia questo piano del discorso si collegava ad altri elementi, che potevano indurre Vico a ricercare un senso organico, al di là delle malcelate incoerenze baconiane. Accanto alla tematizzazione delle favole antiche, Vico riscontrava la nozione di un diritto inteso come prodotto storico, legato alle circostanze contingenti e funzionale

⁹⁸ ET, aph. 62; *Works*, I, p. 818; tr. it., p. 497.

⁹⁹ Ivi, aph. 26; *Works*, I, p. 809; tr. it., p. 487.

¹⁰⁰ Ivi, aph. 24; *Works*, I, p. 808; tr. it., p. 487.

¹⁰¹ Ivi, aph. 60; *Works*, I, p. 817; tr. it., p. 496 («omittantur obsoleta, quae Justinianus antiquas fabulas vocat»).

¹⁰² Ivi, aph. 59; *Works*, I, p. 817; tr. it., p. 496 («Quod si Leges aliae super alias accumulatae in tam vasta excreverint volumina, aut tanta confusione laboraverint, ut eas de integro retractare et in corpus sanum et habile redigere ex usu sit; id ante omnia agito; atque opus ejusmodi opus heroicum esto; atque authores talis operis inter legislatores et instauratores rite et merito numerantur»).

¹⁰³ Ivi, aph. 86; *Works*, I, p. 823; tr. it., p. 503. Non si può escludere che, quando Vico rimarca nella *Sn44*, § 1037 il tono di diletto con cui ci si riferisce alle antiche favole della legge, possa avere presente questo passo baconiano.

¹⁰⁴ Bacon, *Instauratio magna*, «Epistola dedicatoria»: «Superest petitio, Majestate tua non indigna, et maxime omnium faciens ad id quod agitur. Ea est, ut quando Salomonem in plurimis referas, judiciorum gravitate, regno pacifico, cordis latitudine, librorum denique quos composuisti nobili varietate, etiam hoc ad ejusdem regis exemplum addas, ut cures Historiam Naturalem et Experimentalem, veram et severam (missis philologicis), et quae sit in ordine ad condendam philosophiam, denique qualem suo loco describemus, congeri et perfici».

rispetto alle occasioni e alle utilità. Inoltre, le *fictiones iuris* costituivano già dal punto di vista baconiano una forma di “messa in scena”, tant’è che Bacon ne deplorava l’impiego proprio per questa ragione¹⁰⁵, mentre Vico vi coglierà invece «un poema drammatico serio», che dovette essere celebrato nelle piazze prima di poter salire «sopra i teatri»¹⁰⁶. D’altra parte Bacon per primo aveva mancato di applicare fino in fondo il criterio di storicizzazione del diritto alle sue fonti, aspirando a espungere le favole antiche e le *fictiones iuris*: questi due elementi si ritrovano accomunati dal veto baconiano, che mirava ad escluderli dalla restaurata raccolta delle leggi. In Vico, invece, questi due livelli di discorso vengono a saldarsi per essere colti in una prospettiva comune.

Se pure il cenno alle antiche favole della legge rimaneva generico tanto in Triboniano quanto in Bacon, e la sua interpretazione costituiva del resto una *vexata quaestio* per i giuristi¹⁰⁷, Vico provvedeva invece a riempire di senso l’espressione, identificando le antiche favole della legge con le narrazioni mitologiche e, in modo particolare, con i miti di Orfeo e di Anfione. Non è infatti casuale che nel *De uno* la sequenza con la quale si ripercorrono le tappe che congiungono la violenza al diritto, passando attraverso l’imitazione in forma simbolica della violenza, conduca senza soluzione di continuità all’illustrazione di questi miti:

In quei tempi, che possono nominarsi l’adolescenza del genere umano, età in cui nell’uomo ferve maggiormente la fantasia, e fu perciò il secolo dei poeti, in quei tempi negletti dalla storia e fuori d’essa relegati, sotto nome di eroici e favolosi, i primi fondatori delle civili società al diritto di effettiva violenza delle genti maggiori, sostituirono le imitazioni della violenza [...] In tal guisa, e con siffatte imitazioni della violenza, sembrava il gius dei romani Quiriti rappresentare la favola del gius delle genti; e queste, e non altre, sono le favole nominate assai eruditamente da Giustiniano: “le favole del gius antico”. Le cose qui raccontate danno luogo a gravemente conghietturare che il naturale poetico simboleggiare dei tempi eroici fosse cagione della tradizione tramandatici dai poeti, la quale riporta che Orfeo ed Anfione, eroi e poeti, furono i primi fondatori delle città¹⁰⁸.

Ci si potrebbe interrogare sulle ragioni che spingono Vico a scegliere proprio Orfeo e Anfione quali figure che si pongono alla radice delle favole antiche della legge per come custodiscono l’origine del diritto. Viene il dubbio che il riferimento al teatro introdotto da Vico riguardo alle *fictiones iuris*, certo anche sulla scorta del riferimento baconiano alle scene, gli possa aver richiamato alla

¹⁰⁵ *ET*, aph. 91; *Works*, I, pp. 824-825; tr. it., p. 504: «tentari iudicia per causas et personas fictas [...] non placet. Dedecorat enim majestatem legum, et praevaricatione quapiam censenda est. Iudicia autem aliquid habere ex scena deforme est». Questa pratica giuridica incontra pertanto le obiezioni che Bacon rivolge agli *idola fori* da un lato e agli *idola theatri* dall’altro, quand’anche non si voglia tener conto di una elaborazione intermedia della teoria degli *idola* nella quale trovano spazio gli *idola scenae*.

¹⁰⁶ *Sn25*, § 365.

¹⁰⁷ Per i dettagli in merito, si rimanda a Nicolini, *Commento*, cit., vol. II, p. 112, relativamente a *Sn44* (§ 1037) e, relativamente a *Sn30* (§ 1386), *ivi*, p. 194.

¹⁰⁸ *De uno*, cap. CXXIV; tr. it., pp. 144-146.

mente il cosiddetto «teatro di Orfeo» di ovidiana memoria¹⁰⁹, come luogo idealizzato di soppressione della connaturale violenza. Per la verità, questo dettaglio aveva rivestito un ruolo di rilievo nella trattazione di questo mito nel *De sapientia veterum* baconiano, ove a Orfeo era stata dedicata attenzione in quanto figura di fondatore della concordia civile attraverso l'armonia del canto e del suono della lira. La condizione di pace civile era il risultato di un canto che ha per oggetto la pietà e la venerazione per gli dèi. Ma anche nel mito delle Sirene, Bacon tornava a richiamare la figura di Orfeo, per illustrare il diverso modo da lui usato, rispetto a quello di Ulisse, al fine di resistere alle Sirene che rappresentano le lusinghe delle passioni e dei piaceri: egli «con voce spiegata, cantando sulla lira le lodi degli dèi, rintuzzò le voci delle Sirene e fu fuori da ogni pericolo»¹¹⁰. Se i rimedi di Ulisse sono quelli della filosofia, questo di Orfeo è il rimedio approntato dalla religione, aveva sottolineato Bacon, perché «cantando ed intonando le lodi degli dèi confuse e piegò la voce delle Sirene, infatti le meditazioni delle cose divine superano non solo in potenza, ma anche in dolcezza, i piaceri dei sensi.»¹¹¹ Sono questi i medesimi termini alla luce dei quali Vico riprende l'immagine di Orfeo. Servendosi dunque di questo mito, opportunamente riletto, egli mostra il ruolo della pietà e della religione¹¹² quali fonti del diritto naturale. Se ne ha conferma al cap. CLXXXIII, in cui le figure di Orfeo e Anfione suggellano un discorso che aveva preso le mosse ancora una volta dalle finzioni del diritto romano antico¹¹³ e si era soffermato sulle antiche favole delle leggi¹¹⁴:

i poeti confermano quelle favole del gius antico, quando ci rappresentano Orfeo ed Anfione quali fondatori di civili società, amendue eroi e poeti, Orfeo col suono della lira facendosi mansuete ed ubbidienti le fiere [...] convengono tutti i mitologi che quelle favole significassero i primi fondatori dei civili governi, ma cadono in isbaglio

¹⁰⁹ Cfr. Ovidio, *Metamorfosi*, XI, 22; per la coppia Orfeo-Anfione, vedi Orazio, *Ars poetica*, 391-393; cfr. anche G. Costa, *Vico e il mito di Orfeo*, in «Bollettino del Centro di studi vichiani», XIV-XV, 1984-1985, pp. 131-147.

¹¹⁰ F. Bacon, *Scritti filosofici*, a cura di P. Rossi, Torino, UTET, 1975 (2009), p. 511.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Il riferimento alla dimensione rappresentata dalla *pietas* e dalla *religio*, intesa quale sfera originaria e prima condizione dalla quale deriva la possibilità di una vita civile armoniosa, si riscontra anche nell'*Exemplum tractatus*, cfr. aph. 5; *Works*, I, p. 805 (tr. it., p. 483): «Id fiet, si pietate et religione recte instituti; moribus honesti; armis adversus hostes externos tuti; legum auxilio adversus seditiones et privatas injurias muniti; imperio et magistratibus obsequentes; copiis et opibus locupletes et florentes fuerint».

¹¹³ *De uno*, cap. CLXXXII; tr. it., p. 262: «Quindi ad ogni passo del diritto romano antico incontransi soprabbondevoli le finzioni [...] perciò ritrovansi i parti concepiti avuti per figliuoli già nati; i vivi tenuti per defunti, et i defunti per vivi; un solo capo colle qualità di triplice persona [...] ed hansi eziandio le simulate violenze praticate nel gius civile (*simulatas violentias iure civili*) con ogni solennità di forme».

¹¹⁴ Ivi: «Giustiniano nel proemio delle *Institutiones* nominò "favole del diritto antico" tutte quelle finzioni del gius civile; e quantunque i giureconsulti abbian sempre voluto ad esse scrupolosamente attenersi, perché volevan riguardare al determinato e stretto tenore della legge, nondimeno in mezzo a queste favole ed a queste finzioni sempre irrompeva e facevasi strada la verità del diritto naturale».

allorché tengono quegli eroi per due individuali persone, quando essi figurano i caratteri eroici di tutti gli ottimi vissuti in diverse età [...] Dicono, per esempio, che Orfeo col canto e colla lira, suoi distintivi attributi, agli uomini d'ogni legge ignari insegnasse la natura dell'iddii, di sensi di religione penetrandogli, pei quali fattisi mansueti ed obbedienti vennero a piegarsi alle leggi¹¹⁵.

Questo *excursus* rischierebbe però di portarci troppo lontano dall'*Exemplum tractatus*. Se per altri versi Vico condivideva il progetto baconiano di un dizionario mentale comune e adombrava la teoria degli *idola* nel redigere le sue prime quattro degnità, la ventilata riforma baconiana di un nuovo *Digesto* delle leggi, purgato dalle favole antiche, non poteva trovarlo favorevole. Questo impianto nasceva a suo modo di vedere già amputato, poiché il trattato che si proponeva di indagare le fonti del diritto escludeva quelle che erano le fonti del diritto secondo Vico. Ma applicando il riconoscimento baconiano della storicità del diritto al dato della sua contingenza rispetto alle occasioni e alle utilità, nonché allo spunto di possibili commistioni tra elementi tra loro all'apparenza eterogenei (quali la forza e la legge, ma anche le *fictiones iuris* e le leggi, o i miti e le leggi), Vico poteva invece modulare il diritto secondo le «sette dei tempi». Egli poteva allora volgere le parole di Bacon contro le sue conclusioni, giustificando così l'assunto che le favole antiche debbano considerarsi rilevanti per la comprensione delle fonti del diritto. Bacon non doveva apparire a Vico particolarmente coerente, e certo non aveva fornito risposte al problema della giustizia universale o a quello delle fonti del diritto, tuttavia, quegli elementi che Bacon aveva assemblato in forma disordinata, opportunamente trascelti e riorientati, sarebbero poi stati integrati da Vico in una forma sistematica nel *De uno*.

Di una certa disarmonia e di una scarsa organicità nella propria trattazione dovette peraltro rendersi conto Bacon stesso, il quale concludeva l'esposizione dei propri aforismi assimilandoli alle caotiche dissonanze prodotte dagli orchestrali per regolare l'intonazione e l'accordatura degli strumenti, prima di poter incominciare a suonare in concerto¹¹⁶. Come a voler dire che l'esemplificazione di trattato fornita non aveva se non funzione propedeutica, rappresentando tuttavia un passaggio necessario, in vista di più armonici sviluppi futuri della conoscenza, comunque non desumibili dalle note fino ad allora rintoccate. Se pure funzionali a costruire un'armonia, che Bacon comunque delega ai posteri, agli occhi di Vico questi aforismi si presentavano ancora come «frammenti slogati e sparsi», bisognosi di un ordine di cui egli si farà carico.

¹¹⁵ *De uno*, cap. CLXXXIII; tr. it., p. 265.

¹¹⁶ *DAS*, VIII, 3; *Works*, I, p. 827: «hunc tractatum nostrum non absimilem esse censemus sonis illis et praeludiis quae praetentant musici dum fides ad modulationem concinnant; quae ipsa quidem auribus ingratum quiddam et asperum exhibent, at in causa sunt ut quae sequuntur omnia sint suaviora; sic nimirum nos in animum induximus ut in cithara musarum concinnanda et ad harmoniam veram redigenda operam navaremus, quo ab aliis postea pulsantur chordae meliore digito aut plectro»; tr. it., pp. 506-507. Si noterà che il passo prosegue con un abbozzo di teoria della storia in cui si dà per assodato che «considerando lo stato dei nostri tempi, [...] il sapere è ritornato fra gli uomini per la terza volta nella storia» (*ibid.*).

9. *Vico senza Bacon?*

Raramente è sembrato opportuno, o tantomeno doveroso, illustrare aspetti della riflessione vichiana sul diritto universale ricorrendo all'*Exemplum tractatus* di Francis Bacon. È soprattutto in tempi recenti, tuttavia, che si è imposto un sostanziale silenzio¹¹⁷ della critica sul rapporto tra Bacon e Vico relativamente alle opere giuridiche. Se gli studi sul diritto universale vichiano hanno potuto prescindere da un confronto ravvicinato con il testo baconiano che qui si prende in esame, ciò si deve certo alle critiche di fondo che Vico non risparmia al Bacon teorico del diritto da un lato e alla fondamentale rilevanza del debito che invece riconosce nei confronti di Grozio dall'altro. Inoltre, dopo che Paolo Rossi¹¹⁸ ha sollevato la questione delle effettive letture vichiane, dimostrando in particolare la mancata lettura dei *Cogitata et visa* da parte di Vico nonostante le esplicite dichiarazioni in senso contrario dell'autore, una estrema cautela nell'individuazione delle fonti vichiane è comprensibile, e questa considerazione vale forse ancora di più quando si tratti di opere baconiane. Sarebbe fuorviante, tuttavia, escludere l'*Exemplum Tractatus* dalle fonti delle opere giuridiche vichiane e ignorare consapevolmente un pensatore come Bacon, che alla dimensione giuridica aveva dedicato la pratica professionale, oltre che la riflessione intellettuale. Tanto più che nell'ambito degli studi baconiani si è ormai assistito a una lenta ma progressiva rivalutazione¹¹⁹ del ruolo giocato dalla riflessione in ambito giuridico nel complesso del pensiero baconiano e ciò induce a credere che la complessità del rapporto che intercorre tra Vico e Bacon si possa ora cogliere in modi più precisi anche attraverso la prospettiva che pone il diritto al centro del discorso.

¹¹⁷ Cfr. ad esempio Vaglio, *Truth and Authority in Vico's Universal Law*, cit.; R. Ruggiero, "Nova scientia tentatur". *Introduzione al diritto universale di Giambattista Vico*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2010; P. A. Brienza, *Vico and the Social Theory of Law. The Structure of Legal Communication*, with a Foreword by G. Mazzotta, Lewiston, Lewiston U. P., 2014; Cuntreri, *Bibliografia delle fonti*, cit., circoscritta peraltro alle sole fonti esplicite.

¹¹⁸ P. Rossi, *Che tipo di scienza è la "Scienza nuova" di Vico*, in «Rivista di storia della filosofia», LIX, 2004, 2, pp. 409-433, che polemizza con M. Fattori, *Note su Francis Bacon a Napoli tra Seicento e Settecento*, in «Nouvelles de la République des Lettres», XIV, 1994, 1, pp. 63-96.

¹¹⁹ Per gli studi sul rilievo della giurisprudenza nel complessivo pensiero baconiano cfr. P. Kocher, *Francis Bacon on the Science of Jurisprudence*, in «Journal of History of Ideas», 1957, 18, pp. 3-26 (poi in *Essential Articles for the Study of Francis Bacon*, a cura di B. Vickers, London, Sidgwick & Jackson, 1972, pp. 167-194); McCabe, *Francis Bacon and the Natural Law Tradition*, cit.; J. C. Hogan - M. D. Schwartz, *On Bacon's "Rules and Maxims" of the Common Law*, in «Law Library Journal», LXXVI, 1983, pp. 48-77; H. Wheeler, *The Invention of Modern Empiricism: Juridical Foundations of Francis Bacon's Philosophy of Science*, in «Law Library Journal», LXXVI, 1983, pp. 78-120; Id., *Science out of Law*, in D. H. Nelson - R. L. Sklar (a cura di), *Toward a Humanistic Science of Politics*, Lanham, Lanham U. P., 1983, pp. 101-144; Coquillette, *Francis Bacon*, cit.; J. Martin, *Francis Bacon, the State, and the Reform of Natural Philosophy*, Cambridge, Cambridge U. P., 1992; Pagallo, "Homo homini dues", cit.; M. Peltonen, *Bacon's Political Philosophy*, in Id. (a cura di), *The Cambridge Companion to Bacon*, Cambridge, Cambridge U. P., 1996, pp. 283-310; D. R. Coquillette, *The "Purer Fountains." Bacon on Legal Education*, in J. R. Solomon - C. Gimelli Martin (a cura di), *Francis Bacon and the Refiguring of Early Modern Thought: Essays to Commemorate the Advancement of Learning (1605-2005)*, Aldershot, Routledge, 2005, pp. 145-172; G. Giglioli, *Francesco Bacone*, Roma, Carocci, 2011, pp. 161-190; S. Manzo, *Certainty, laws, and facts in Francis Bacon's Jurisprudence*, in «Intellectual History Review», XXIV, 2014, 4, pp. 457-478.

Affrontare la questione da questo punto di vista significa in via preliminare chiedersi se e in che forme si possa parlare di un giusnaturalismo baconiano. Da un lato colpisce nelle pagine baconiane l'assenza evidente di riferimenti ai principi del diritto naturale¹²⁰, in un'età in cui questa tradizione appare pienamente vitale, tanto più che il tema parrebbe di per sé eminentemente baconiano per il suo carattere, come rilevava già Bernard McCabe. A questo riguardo, dunque, la delusione non è solo di Vico e dei vichiani, ma soprattutto di coloro che hanno cercato invano di ritrovare in Bacon le tracce della tradizione giusnaturalistica, alla luce di un tentato parallelismo tra leggi di natura in senso fisico-biologico e pratica che riconduce la dimensione induttiva al piano normativo nell'esercizio della *common law*¹²¹. Ma la vistosa assenza di riferimenti alla teoria del diritto naturale smette di risultare sorprendente quando si considerino ragioni di opportunità politica¹²² e soprattutto quando si tenga a mente¹²³ che Suarez (1548-1617) era ricorso alla nozione tomista di diritto naturale per stabilire¹²⁴ il diritto papale di detronizzare il re scismatico e protestante Giacomo I d'Inghilterra, durante il cui regno (1603-1625) si iscrive l'intera parabola della carriera politica di Bacon. Il nodo, in questo caso, appare tutto politico, come dimostra Ian Hunter¹²⁵, che coglie nelle parole di Suarez il presupposto necessario per poter comprendere la reazione protestante e la conseguente reinterpretazione della nozione di legge di natura in quel contesto. Del resto, il *De iure Belli ac pacis* di Grozio uscirà solo nel 1625, e Bacon muore nei primi mesi dell'anno successivo.

Dall'altro lato, tuttavia, il rapporto individuato da Bacon tra giustizia e certezza¹²⁶ risulterebbe difficilmente comprensibile quando si escluda una conce-

¹²⁰ È questa la premessa da cui muove McCabe, *Francis Bacon and the Natural Law Tradition*, cit., p. 111: «This absence [of the Natural Law Tradition] might anyhow seem conspicuous in the age of Suarez, Grotius, and Vittoria, an age in which the concept of natural law was being enthusiastically reviewed and restated [...] for not only was Bacon throughout his lifetime preoccupied with law in the juridical sense, but a preoccupation with the existence of ascertainable natural laws in a cosmological sense lay at the basis of his whole philosophy. One might have expected a special exertion on Bacon's part to relate these two areas of inquiry, yet recognitions in his work of potential links between natural philosophy and legal theory are rare and fragmentary».

¹²¹ Cfr. Kocher, *Francis Bacon on the Science of Jurisprudence*, cit., p. 190.

¹²² McCabe, *Francis Bacon and the Natural Law Tradition*, cit., p. 121: «There can be little doubt that natural law principles were still alive and meaningful in Elizabethan and Jacobean England. But equally certainly they were at odds with the policy of the age, of which Francis Bacon was a determined champion».

¹²³ Per la verità, la circostanza non sembra sia tenuta presente dagli studiosi di Bacon, cfr. invece I. Hunter, *The law of nature and nations*, in A. Garrett (a cura di), *The Routledge Companion to Eighteenth Century Philosophy*, London and New York, Routledge, 2014, pp. 559-592.

¹²⁴ F. Suarez, *Defensio Fidei Catholicae et Apostolicae adversus anglicanae sectae errores*, cum responsione ad Apologiam pro iuramento fidelitatis (1613), in Id., *Opera omnia*, Paris, 1869.

¹²⁵ Hunter, *The law of nature and nations*, cit., p. 563.

¹²⁶ Cfr. Pagallo, «*Homo homini deus*», cit., p. 97, ove si attira l'attenzione sulla «importanza che riveste nel pensiero baconiano, la relazione fra certezza e giustizia nella esperienza giuridica, nel senso che, se quest'ultima *idea regolativa* appare, da un lato, condizione stessa d'intelligibilità dell'ordinamento, d'altro canto questo *criterio di giudizio della interazione soggettiva*

zione giusnaturalistica, che pure resta implicita e finisce per emergere in modo «poco ortodosso»¹²⁷. Secondo Ugo Pagallo, Bacon rifiuta un’impostazione di stampo giuspositivistico e «per quanto sia vero che il filosofo inglese non arriva mai al punto di argomentare in nome del diritto naturale la “incostituzionalità” delle leggi positive, bisogna pur sempre ammettere che la interpretazione di queste stesse norme esige, secondo Bacon, un criterio non derivabile dalla mera osservazione dei dati di fatto»¹²⁸. Se queste considerazioni tendono a riportare la questione sul terreno di quale rapporto si individui tra legge giuridica e legge di natura secondo Bacon, sollevando l’ulteriore interrogativo se siano assimilabili le funzioni che la nozione di certezza svolge nell’elaborazione della conoscenza scientifica naturalistica e nella sfera giuridica¹²⁹, in una prospettiva vichiana di filosofia «senza natura»¹³⁰ è certo l’ipotesi di un sottaciuto giusnaturalismo baconiano a risultare più suggestiva.

La nozione che l’*Exemplum Tractatus* baconiano possa aver influenzato la riflessione vichiana costituisce una chiave di lettura già avanzata da Guido Fassò, il quale aveva fatto perno su quel testo per individuare nel diritto una sorta di comun denominatore che consentisse di inquadrare i quattro autori vichiani entro una prospettiva unitaria¹³¹. Avversando questa interpretazione, Enrico De Mas aveva ribattuto che «ciò che accomuna strettamente Bacon e il Vico, al di sopra di qualsiasi divergenza, è la distinzione di due ordini di conoscenze: l’uno, proprio dei fanciulli e dei poeti, fatto di somiglianze senza differenze; l’altro, proprio dei filosofi e dei sapienti, fatto di differenze da introdurre nelle somiglianze. Da questa distinzione nasce la convinzione, presente in entrambi i pensatori, della necessaria precedenza di un fase mitica alla fase concettuale del sapere»¹³². Secondo questa linea, di recente ripresa da Paolo Rossi¹³³, chiedersi

può valere solo in relazione al *factum*» (intendendo per *factum* le leggi positive vigenti). Pertanto «alla luce di queste come di altre considerazioni, particolarmente importanti e di identico tenore, presenti nello stesso *Tractatus*, risulta con ogni evidenza difficile rendere comprensibile e dare un preciso statuto teoretico ed epistemologico a questa sia pure peculiare idea regolativa, se è proprio vero che la nozione baconiana di giustizia assume valore di criterio essenziale “per poter poi commisurare ad essa le leggi particolari dei regni e delle repubbliche, onde emendarle e migliorarle”» (ivi, p. 98).

¹²⁷ Ivi, p. 101: «Ma è proprio a Bacon, sia pure in nome di un giusnaturalismo poco ortodosso, che si deve il rifiuto di una tale impostazione (diremmo oggi giuspositivistica) del problema giuridico [...] Se infatti “nella società civile impera o la legge o la forza”, come dichiara lo statista inglese all’inizio del suo *Trattato*, non è solo la *forza* che di per sé rappresenta l’unica specie di “sorgente dell’ingiustizia”. Ad essa si deve in realtà aggiungere la violenza che appare e si spaccia come legge, nonché l’oppressione che scaturisce dalla stessa legge giuridica».

¹²⁸ Ivi, p. 102.

¹²⁹ Cfr. S. Manzo, *Probability, Certainty, and Facts in Francis Bacon’s Natural Histories. A double attitude towards Skepticism*, in J. R. Maia Neto - G. Paganini - J. C. Laursen (a cura di), *Skepticism in the Modern Age. Building on the Work of Richard Popkin*, Leiden-Boston, Brill, 2009, pp. 123-137 e Ead., *Certainty, laws, and facts in Francis Bacon’s Jurisprudence*, in «Intellectual History Review», XXIV, 2014, 4, pp. 457-478.

¹³⁰ Cfr. P. Piovani, *Vico e la filosofia senza natura* (1969), ora in Id., *La filosofia nuova di Vico*, a cura di F. Tessitore, Napoli, Morano, 1990, pp. 55-89.

¹³¹ Fassò, I “quattro autori” del Vico, cit., pp. 22-24.

¹³² De Mas, *Vico e Bacon*, cit., pp. 70-71.

perché Bacon sia il terzo degli autori vichiani porterebbe il discorso assai lontano dall'*Exemplum tractatus*. Invece, la tesi di Fassò veniva sostanzialmente accolta da Giuseppe Giarrizzo, con l'importante «correzione che elemento unificatore di queste tre esperienze intellettuali è [...] non il diritto ma la politica»¹³⁴. Questo slittamento interpretativo consentiva allora di rintracciare l'influenza di una linea Aristotele-Cicerone-Bacon¹³⁵ operante nelle prime opere vichiane, senza che peraltro l'*Exemplum tractatus* fosse oggetto di attenzione approfondita. Né si incontra più fortuna quando ci si rivolga al pur minuzioso commento ottocentesco al *De uno*, visto che Costanzo Giani¹³⁶ si riferisce a Bacon in maniera generica, senza richiamare gli aspetti della giurisprudenza trattati nell'ottavo libro del *De augmentis*. Peraltro, se ci si dovesse attenere strettamente alle esplicitazioni vichiane, occorrerebbe concordare con la tesi gentiliana che «Bacone non destò l'ammirazione del Vico che per avere esposto l'elenco dei desiderata della scienza»¹³⁷. Sebbene questo motivo esplicito di apprezzamento percorra l'intera opera vichiana dal *De ratione* al *De mente heroica*, si tratterebbe di un'interpretazione assai riduttiva.

Da un lato la questione dell'*Exemplum Tractatus* sembra meritare un'attenzione che non ha ricevuto neppure nell'analisi di Fassò, se non altro per mostrare come quegli stessi elementi, appena accennati da Bacon in forma problematica, diventino punti di forza nella rielaborazione vichiana. D'altro lato sarebbe forse opportuno che questo livello di analisi restasse metodologicamente distinto dalla ricerca delle ragioni per cui Vico individui Bacon quale proprio «autore». Fassò coglieva in questo testo la ragione ultima della posizione di Bacon quale «terzo autore» vichiano, e se pure è indubbio che l'attenzione per quel testo possa costituire un tassello entro la cornice del discorso sulle fonti vichiane, sarebbe tuttavia eccessivo attribuire all'*Exemplum tractatus* la capacità di illuminare da solo e in maniera univoca la questione della fonte elettiva baconiana. Anzi, il passo della *Vita* in cui Vico critica Bacon e la reiterazione delle accuse rivolte a questi nelle *CMA3* sembrerebbero indicare che Bacon si qualifichi agli occhi di Vico quale sua fonte non tanto in virtù di quelle pagine, quanto piuttosto

¹³³ Rossi, *Che tipo di scienza è la "Scienza nuova" di Vico*, cit., pp. 409-433, in partic. pp. 416 e 433 dove viene rinominata come la tesi del "pensare a due livelli", per omologie e per analogie.

¹³⁴ Giarrizzo, *"Æquitas" e "Prudentia"*, cit., p. 86.

¹³⁵ Ivi, p. 56, e si veda anche, riguardo ai modi dell'influenza baconiana, alle pp. 85-86: «Bacone [...] gli [a Vico] aveva suggerito la prospettiva unitaria da cui considerare il nesso *sapientia-prudentia*».

¹³⁶ G. B. Vico, *Dell'unico principio e dell'unico fine dell'universo diritto*, opera tradotta dal latino e commentata coll'aggiunta di appendici relative alla materia dell'opera stessa da C. Giani, Milano, 1858 [1855], p. 32, n. 2: «Oltre a quanto dissi nella mia introduzione sui sistemi di Platone, di Aristotele e di altri relativamente all'unico principio delle umane cognizioni, ricorderò qui tra i più celebri tentativi fatti innanzi Vico sull'argomento quelli di Bacon da Verulamio e di Pico della Mirandola. Si vegga del primo l'opera *De augmento* [sic] *Scientiarum*, che è un progetto di enciclopedia ragionata e sistematica; e l'altra *Novum Organum*, che può considerarsi siccome una continuazione della prima, in relazione però alle sole scienze fisiche [...] questi tentativi se non mirano direttamente a stabilire un unico principio dimostrativo delle scienze, tendono tuttavia a stabilire una logica unica e fissa delle medesime».

¹³⁷ G. Gentile, *Studi vichiani*, Firenze, Sansoni, 1927, p. 41.

sto nonostante esse. Per queste ragioni si è ritenuto che la questione di Bacon quale «terzo autore» vichiano esuli dal perimetro di un'analisi che ponga in dialogo l'*Exemplum* e il *De uno*. D'altronde, è probabile che, ancora nel *De mente heroica*, quando Vico sottolinea¹³⁸ che non tutto nel *De Augmentis scientiarum* è condivisibile, egli continui a pensare proprio alla premessa che introduce l'*Exemplum* ove, tra l'altro, si rinveniva quello che per Vico doveva essere l'imbarazzante accenno alla presunta mancanza di sincerità dei giureconsulti che interpretano le leggi «vel etiam Romanarum aut Pontificiarum»¹³⁹.

Del resto, condurre l'analisi fuori dal cono d'ombra dei quattro autori vichiani rivela l'ulteriore vantaggio di non dover necessariamente convogliare l'indagine del rapporto tra Vico e Bacon fino all'approdo a Grozio, come è tenuto invece a fare Fassò. Il ruolo di Grozio nella riflessione vichiana non è aspetto che sia qui in discussione, per quanto da un lato sia bene tenere a mente che «il Grozio dell'*Autobiografia* non è certo quello del *Diritto universale*»¹⁴⁰, e d'altro lato la considerazione che nel *Diritto Universale* il «debito a Grozio e al dialogo Grozio-Gronovio è immenso»¹⁴¹, valida ora come nel 1968 quando fu avanzata, abbia forse contribuito a eclissare linee di analisi alternative. La centralità di Grozio per Vico ha trovato ulteriori conferme, sul fronte degli studi baconiani, da parte di chi ha posto al centro della propria indagine la filosofia giuridica di Francis Bacon e, riservando un capitolo a «l'autore vichiano»¹⁴², non ha mancato di rimarcare che solo rivolgendosi a Grozio¹⁴³ Vico poté risolvere il problema di come applicare il metodo baconiano alla dimensione del mondo civile. Del resto, è Vico stesso a offrire questa chiave di lettura nella *Sn44*, ove espone l'articolazione delle Dignità puntualizzando che: «l'ultime [proposizioni], dalla XV fin alla XXII, le quali ne daranno i fondamenti del certo, si adopereranno a veder in fatti questo mondo di nazioni quale l'abbiamo meditato in idea, giusta il metodo di filosofare più accertato di Francesco Bacon signor di Verulamio, dalle naturali, sulle quali esso lavorò il libro *Cogitata visa*, trasportato all'umane cose civili»¹⁴⁴.

A questo riguardo, tuttavia, sembra che un altro potenziale equivoco vada neutralizzato: occorre liberare l'inquadramento del discorso Vico-Bacon da un confronto che si giochi esclusivamente sul piano del metodo. Quando Guido Fassò orientava con decisione l'asse del rapporto tra i due pensatori a favore

¹³⁸ Cfr. G. Vico, *De mente heroica*, in Id., *Varia. Il "De mente heroica" e gli scritti latini minori*, a cura di G. G. Visconti, Napoli, Guida, 1996, p. 164, e il relativo commento alle pp. 294-295.

¹³⁹ *DAS*, VIII, 3; *Works*, I, p. 803; tr. it., p. 481.

¹⁴⁰ Lomonaco, *Da Grozio a Vico*, cit., p. 41. Cfr. anche F. Botturi, *La sapienza della storia. Giambattista Vico e la filosofia pratica*, Milano, Vita e pensiero, 1991, pp. 297-298.

¹⁴¹ Giarrizzo, "*Æquitas*" e "*Prudentia*", cit., p. 98.

¹⁴² Pagallo, "*Homo homini deus*", cit., in partic. il cap. 4 «L'autore vichiano», pp. 129-176. Pagallo sostiene l'irriducibilità della visione dualistica (tra filosofia naturale e filosofia civile) e l'aporia di qualsiasi approccio monista alla filosofia baconiana, sia che si traduca in un riduzionismo in chiave naturalistica, sia che effettui una rilettura in chiave politico-civile, come suggerito ad esempio da Martin, *Francis Bacon, the State, and the Reform of Natural Philosophy*, cit.

¹⁴³ Ivi, p. 70, in particolare n. 93.

¹⁴⁴ *Sn44*, § 163.

della questione del diritto, egli otteneva l'effetto di ridurre a marginalità il presunto prestito vichiano del metodo baconiano e di sgombrare il campo dall'immagine di un Bacon empirista¹⁴⁵, che Vico doveva certo ignorare in quanto ancora di là da venire. Quella posizione ha trovato poi una singolare conferma nell'analisi di Paolo Rossi: la mancata lettura da parte di Vico dei *Cogitata et visa* di Bacon illumina il sostanziale fraintendimento con cui Vico coglie la questione del metodo baconiano, confermando indirettamente la tesi di un Vico lettore agonistico. Anche nell'ottica di una lettura agonistica, pertanto, sembra necessario fare un tentativo per andare oltre la questione della scansione vichiana delle fonti e delle esplicitazioni sul metodo, per poter palesare di quali effettivi dialoghi sottaciuti e tensioni contrastanti le riflessioni vichiane costituiscono l'esito. Il *desideratum* baconiano relativo all'individuazione delle fonti della giustizia universale può diventare allora un punto di convergenza attorno a cui prende forma e si dispone l'ordine delle conoscenze vichiane: esso acquisisce nella rielaborazione vichiana una potenzialità centripeta, facendosi criterio filologico e filosofico di ordinamento e nucleo ermeneutico unitario.

10. *(Ne) expungantur.*

Pur potendo selezionare solo pochi aspetti, si è cercato di mostrare alcuni tratti di specularità evidenziati dal confronto tra la trattazione baconiana e quella vichiana sul diritto. Vico sembra ragionare sui problemi ai quali Bacon aveva tentato di fornire risposta nell'*Exemplum tractatus* e, muovendo dalle incoerenze, provvede a ricollocare alcuni di quei medesimi temi entro un ragionamento complessivo in cui le soluzioni si orientano in direzioni assai lontane da quelle delineate dal Lord Cancelliere. Far dialogare i due testi ha preso la forma dunque di un'indagine intorno alle deficienze del discorso baconiano che vengono colmate da Vico, ha significato risalire a quali interrogativi baconiani egli cerchi di dare autonoma risposta, spesso in conflitto con quella abbozzata da Bacon, cercando di capire che uso Vico faccia di alcuni tra gli snodi problematici su cui Bacon si era soffermato quando aveva attirato l'attenzione, ad esempio, su questioni che si potrebbero definire di filologia giuridica e dalle quali poi lo stesso Vico prende le mosse per risolverle altrimenti. Facendo proprie alcune delle esigenze poste in luce da Bacon, e ragionando implicitamente sulle difficoltà che questi aveva sollevato, Vico procede fino a ignorarne volutamente gli auspici e le soluzioni avanzate, con lo scopo di delineare in un quadro unitario una risposta a quelle medesime esigenze, in cui gli elementi richiamati da Bacon appaiono trasmutati e finiscono per svolgere un ruolo costruttivo e costitutivo di una unità complessa e integrata. Ci sembra allora che la ricostruzione di questo dialogo tra i due autori aiuti a comprendere meglio alcune delle scelte operate da Vico nell'elaborazione del *De uno*.

¹⁴⁵ Fassò, *I "quattro autori" del Vico*, cit., pp. 117-126. Cfr. G. Giglioni, *How Bacon Became Baconian*, in D. Garber - S. Roux (a cura di), *The Mechanization of Natural Philosophy*, Dordrecht, Springer, 2013, pp. 27-54.

In virtù del criterio di pertinenza storica, Bacon intreccia nella trama di questi aforismi i suoi «non placet», «praeposterum esset», «cavendum», «omittantur», «aboleantur», «expungantur»¹⁴⁶. Al contrario, nulla viene espunto in Vico, mentre gli elementi che Bacon aveva identificato come problematici (la collocazione delle favole antiche a fianco delle leggi, il regolo lesbio, il ruolo delle occasioni e quello delle utilità nella formazione delle leggi) vengono riconfigurati applicando loro quello stesso criterio della storicità della legge che Bacon aveva abbracciato, pur in modi che a Vico dovevano apparire parziali e che tradiscono ai suoi occhi una carenza di comprensione tanto storica quanto filosofica. Il principio della storicità del diritto consente a Vico di accomodare e contestualizzare quelle manifestazioni che erano apparse a Bacon contraddittorie e riguardo alle quali quest'ultimo aveva invocato l'introduzione di linee di demarcazione definite. Porre la questione sul piano del diritto porta Vico a comprendere che il metodo dell'*expurgantur*, con cui Bacon aspira a distinguere il proprio dall'improprio e il vero dal falso nell'ambito del diritto, sia un metodo inconciliabile con una visione che voglia essere autenticamente storica e comprendente. Questa dovrà semmai riuscire a render conto dei motivi per cui, cambiando i tempi e il modo di sentire, si arrivi a teorizzare l'*expurgatio* di certe pratiche e di certi istituti giuridici. Con questo medesimo metro reinterpretativo, Vico tratta la possibilità di inquadrare le antiche favole della legge in forme che non abbisognano di venir espunte o dis-integrate, perché ciò che si è opacizzato è unicamente la capacità, da parte del pensatore che si colloca in tempi moderni, di intenderne il senso in un orizzonte che abbracci l'intera storia dell'umanità. Il canone baconiano secondo cui «meglio è che si perdano le parti peggiori e restino solo quelle migliori»¹⁴⁷ non può essere fatto proprio da Vico, per il quale vale l'aspirazione a rendere conto del tutto in uno sguardo che vuole essere unitario, onnicomprensivo e totalizzante, per come allaccia la pluralità contingente della dimensione storica alla fissità eterna dell'idea filosofica di giustizia.

Si potrebbe anche sostenere che, riguardo al tema del diritto, Vico ponga Bacon contro Bacon stesso¹⁴⁸, applicando la nozione integrata e inclusiva di sapere caratteristica della nozione baconiana dell'universo della conoscenza, che Bacon per primo aveva però mancato di tenere presente nella trattazione del diritto. A questo proposito, d'altronde, anche la ricerca sulla natura della giustizia universale, condotta attraverso l'atto di risalire alle origini del diritto, per quanto rimanga spunto appena accennato in Bacon, si presta a un'interpretazione in chiave vichiana. Del resto in Vico la ricerca di un criterio filologico

¹⁴⁶ Cfr. rispettivamente: *ET*, Aph. 13, 15, 26, 60 (*Works*, I, p. 806, 807, 809, 817; tr. it. p. 485, 487-488, 496).

¹⁴⁷ Ivi, Aph. 56; *Works*, I, p. 816; tr. it. p. 495 («melius est prorsus ut succumbant deteriora, et meliora stent sola»).

¹⁴⁸ Cfr. De Mas, *Vico e Bacone*, cit., p. 47: «e qui vediamo nuovamente il Vico "baconeggiar contro Bacone" (per così dire), giacché, (come sappiamo) tra quei dotti egli poneva anche lui: eppure il primo impulso per arrivare a quella conclusione glielo aveva dato proprio Bacone», ove tuttavia il riferimento esula dalle pagine baconiane dell'*Exemplum tractatus*.

che dia senso alla storicità del diritto diventa, non più come in Bacon mero criterio di successione, bensì principio di ordinamento per cogliere la continuità e il comune, unitario principio che sta alla base di una filologia inclusiva, in cui il problema posto da Bacon delle favole antiche e delle *fictiones*, così come quello della tensione tra *vis* e *lex*, trova una risposta e una soluzione che supera le incoerenze e le contrapposizioni reciprocamente esclusive delineate da Bacon. Queste divengono nell'interpretazione vichiana stadi dinamici e aspetti di un ordine sfaccettato che si integra in una visione unitaria e composita. Vico allora pare dare nuovo senso e portare a realizzazione la promessa mancata che Bacon si era posto come finalità per il proprio *Exemplum tractatus*: aspirare ad attingere alle fonti della giustizia, allo scopo di mostrare come l'idea di giustizia si incarni nella dimensione storica propria delle singole parti del diritto¹⁴⁹.

¹⁴⁹ *DAS*, VIII, 3; *Works*, I, p. 803; tr. it., p. 481.



Romana Bassi

Università di Padova
romana.bassi@unipd.it

– Il *De uno* alla luce dell'*Exemplum tractatus de iustitia universalis, sive de fontibus iuris* di Francis Bacon

Citation standard:

BASSI, Romana. Il *De uno* alla luce dell'*Exemplum tractatus de iustitia universalis, sive de fontibus iuris* di Francis Bacon. Laboratorio dell'ISPF. 2016, vol. XIII (11). DOI: 10.12862/ispf16L508.

Online First: 25.11.2016

Full issue online: 21.12.2016

ABSTRACT

Reading “*De uno*” in light of Francis Bacon’s “*Exemplum tractatus de iustitia universalis, sive de fontibus iuris*”. Although Vico was admittedly disappointed by Bacon’s *Exemplum tractatus*, a parallel reading of this text and *De uno* can provide insights as to how Vico ended up having to confront a series of issues: how does the universal law project itself into history? Where does the law stem from? Is there a link between law, occasion, and utility? What are the sources and the scope of authority? How does violence affect the law? What role for religion and piety? How to devise a philology for the laws and ancient fables? Bacon’s scattered aphorisms offer glimpses into problems which find a solution in the all-encompassing order of *De uno*.

KEYWORDS

G. Vico; F. Bacon; Universal law; Authority

SOMMARIO

Sebbene Vico fosse dichiaratamente deluso dall'*Exemplum tractatus* di F. Bacon, una lettura parallela di quest’opera e del *De uno* può offrire spunti per comprendere il confronto di Vico con questioni del tipo: in che modo il diritto universale si proietta nella storia? Da dove scaturisce la legge? Vi è un legame tra diritto, occasione e utilità? Quali sono le fonti e la portata dell’autorità? In che modo la violenza influisce sul diritto? Che ruolo hanno religione e pietà? Come elaborare una filologia per le leggi e le antiche favole? Gli aforismi sparsi di Bacon offrono prospettive su problemi che trovano una soluzione nell’ordine onnicomprensivo del *De uno*.

PAROLE CHIAVE

G. Vico; F. Bacon; Diritto universale; Autorità

